

(Codice interno: 374720)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1041 del 17 luglio 2018

Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse 3. Istruzione e Formazione - Direttiva per la realizzazione di interventi di Formazione a qualifica per adulti - Anno 2018.

*[Formazione professionale e lavoro]***Note per la trasparenza:**

Apertura dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione di interventi di Formazione a qualifica per adulti - Anno 2018. La Direttiva si pone la finalità di avviare la realizzazione di attività di formazione per adulti affinché giungano al conseguimento di una qualifica professionale, al fine di migliorare il proprio livello di occupabilità.

L'Assessore Federico Caner per l'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva ricomprende anche il sostegno all'istruzione e alla formazione in quanto indiscussa resta la correlazione tra elevati livelli di istruzione e positivi tassi di occupazione.

Nel nostro Paese gli obiettivi sui livelli di istruzione della popolazione non sono stati ancora tutti raggiunti e anche la relazione di monitoraggio del settore dell'istruzione e della formazione 2017 pubblicata dalla Commissione europea mette in luce elementi che inducono a sostenere interventi a sostegno di questa dimensione fondamentale per lo sviluppo e la crescita. Mentre da un lato i dati evidenziano che nel 2016 il tasso di abbandono scolastico dei giovani (18-24 anni) è in costante diminuzione, dall'altro lato la partecipazione degli adulti (25-64 anni) all'apprendimento permanente, fondamentale per l'integrazione nel mercato del lavoro, seppur migliorata, si attesta all'8,3% contro la media UE del 10,8% e l'obiettivo fissato dalla strategia Europa 2020 del 15%.

Guardando all'occupazione, come oramai consolidato, le condizioni del mercato del lavoro nei paesi OCSE continuano a migliorare e il tasso di occupazione medio, quasi dieci anni dopo l'inizio della crisi, è tornato nel 2017 al livello pre-crisi. Il tasso di disoccupazione medio continua la sua lenta discesa, restando comunque leggermente al di sopra il livello pre-crisi, e anche in Italia la percentuale di occupati rispetto al totale della popolazione (15-74 anni) è tornata quasi al livello pre-crisi (49,9%).

In linea con il trend complessivo anche il Veneto ha migliorato la propria situazione occupazionale. Il mercato del lavoro nel 2016 ha visto buoni segnali di ripresa: il tasso di occupazione è cresciuto di oltre un punto percentuale (64,7%), mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 6,8%. Analizzando il tasso di disoccupazione in collegamento con il titolo di studio, emerge che ottenere titoli di studio più elevati e svolgere professioni più qualificate rappresentano un vantaggio anche in termini di minor rischio di disoccupazione. Nel 2015 il tasso di disoccupazione del Veneto è pari al 7,1%, ma questo valore oscilla fra l'8,3% di chi possiede al più la licenza media e il 5,6% dei laureati. È chiaro, dunque, che possedere alti titoli di studio rappresenta un fattore protettivo nel prevenire la disoccupazione.

Nell'ambito di tale contesto il provvedimento, che si inserisce nell'Asse 3. Istruzione e Formazione del POR FSE del Veneto, intende proseguire, in continuità e coerenza con gli analoghi provvedimenti già portati a compimento nell'attuale e nel precedente periodo di programmazione del Fondo Sociale Europeo, nella costruzione di un sistema di formazione a qualifica per gli adulti che offra l'opportunità a persone prive di una qualifica professionale o di un diploma, o a persone eventualmente già in possesso di titoli (qualifica o diploma) la cui spendibilità risulti più debole, di frequentare percorsi formativi che consentano il conseguimento di una qualifica professionale tra quelle previste dall'Accordo 27 luglio 2011 recepito con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 11 novembre 2011 e dall'Accordo del 19 gennaio 2012 recepito con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 23 aprile 2012 e s.m.i.

L'iniziativa si inserisce nel Programma Operativo della Regione Veneto che individua nella centralità del capitale umano e nel potenziamento dei sistemi di Istruzione e Formazione, in termini di qualità ed efficienza, i fattori imprescindibili per la crescita e lo sviluppo. Rilevante l'esigenza di accrescere la partecipazione della popolazione adulta a azioni e interventi formativi, nella logica del *lifelong learning*, con l'obiettivo di alzare il livello di istruzione offrendo l'opportunità di qualifiche professionalizzanti e in linea con la domanda di lavoro.

I percorsi di formazione a qualifica per gli adulti che si promuovono con questa direttiva, in coerenza alle disposizioni regionali, intendono anche garantire la valorizzazione degli apprendimenti già acquisiti dalla persona in contesti formali, non formali e informali così come previsto dalla Legge n. 92 del 2012, dal decreto attuativo che ne è seguito e dall'Intesa sul

decreto interministeriale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MLPS-MIUR), concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze.

I percorsi formativi oggetto della presente Direttiva sono rivolti in modo esclusivo a persone adulte, in possesso della licenza media, prioritariamente disoccupate o inoccupate, per favorirne la partecipazione a interventi formativi finalizzati all'ottenimento di una qualifica corrispondente al terzo livello del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF).

In considerazione della tipologia di utenza adulta e alla maturità e spinta motivazionale che tale target esprime l'intervento procede secondo una scansione temporale che consente una riduzione del monte ore rispetto a quanto previsto dai percorsi a qualifica nella formazione iniziale. Rispetto ai percorsi a qualifica della formazione iniziale che hanno una durata triennale e un monte ore complessivo di 2970 ore, i percorsi a qualifica per adulti oggetto della presente iniziativa prevedono percorsi da realizzarsi in una sola annualità con durata complessiva di formazione d'aula pari a 800 ore, con possibilità di svolgimento diurno e/o serale. Ulteriormente, ma solo per i destinatari disoccupati, la Direttiva prevede obbligatoriamente la realizzazione di un tirocinio curriculare nella logica di "alternanza scuola-lavoro" della durata di 120 ore per coloro in possesso di titoli o esperienza di lavoro affine alla qualifica da ottenere e della durata di 320 ore per coloro in possesso di un'esperienza di lavoro non affine alla qualifica. Il tirocinio di 120 ore potrà permettere, se ritenuto opportuno dal soggetto proponente, una riduzione del monte ore d'aula.

In relazione al riconoscimento dei crediti da esperienza professionale e/o formativa che il provvedimento sostiene e incoraggia, il percorso formativo a qualifica per adulti potrà ridursi da 800 ore fino a 320 ore, facilitando così l'acquisizione della qualifica da parte degli adulti.

I percorsi rispondono a due azioni previste nell'Asse 3. Istruzione e Formazione che consistono nel supportare:

- lo sviluppo del sistema di formazione degli adulti e delle reti per l'apprendimento permanente con particolare attenzione ai percorsi per adulti (in particolare per soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti di ritorno, inoccupati e disoccupati) finalizzati al recupero dell'istruzione di base, al conseguimento di una qualifica/diploma professionale e qualificazione professionale e alla riqualificazione delle competenze;
- la collaborazione stretta con le strutture pubbliche attualmente in essere e in via di definizione per consolidare l'attività nei confronti degli adulti anche oltre il conseguimento dei titoli di studio riconosciuti.

Data la specificità dell'intervento i progetti potranno essere proposti da Soggetti accreditati sia per l'ambito della Formazione superiore sia per l'ambito della Formazione in obbligo formativo.

Gli interventi realizzati sulla base della Direttiva, di cui all'**Allegato B**, parte integrante al presente provvedimento, saranno finanziati con le risorse del POR - FSE 2014/2020 Obiettivo Competitività regionale ed Occupazione (CRO) riferite all'Asse 3. Istruzione e Formazione, Obiettivo Tematico 10, priorità di investimento 10.i.

Lo stanziamento per questo intervento è pari a € 5.000.000,00 a valere sull'Asse 3. Istruzione e Formazione e a carico dei capitoli in Uscita del bilancio regionale di previsione 2018-2020 n. 102679 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 3. Istruzione e Formazione - area Lavoro - quota comunitaria - trasferimenti correnti (decUE 12/12/2014, n.9751)"; n. 102680 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 3. Istruzione e Formazione - area Lavoro - quota statale - trasferimenti correnti (dec. UE 12/12/2014, n.9751)"; n. 102357 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - area Lavoro - cofinanziamento regionale - trasferimenti correnti (dec. UE 12/12/2014, n.9751)".

La copertura finanziaria delle obbligazioni da assumersi in relazione alle attività di cui al presente provvedimento è assicurata dalla dotazione di cui al POR FSE 2014/2020, codice di programma 2014IT05SFOP012 approvato con Decisione Comunitaria CE n. 9751 del 12/12/2014, nell'ambito dell'Asse 3. Istruzione e Formazione- Obiettivo Tematico 10 - Priorità d'investimento 10.i - Obiettivo Specifico 10. Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.

Nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. c, si prevede che le obbligazioni di spesa, per un importo massimo di complessivi € 5.000.000,00 saranno assunte sul Bilancio Regionale di previsione 2018-2020 approvato con L.R. n. 47 del 29/12/2017, nei seguenti termini massimi:

- Esercizio di imputazione 2018 - € 3.000.000,00 di cui quota FSE € 1.500.000,00, quota FDR € 1.050.000,00, quota Reg.le € 450.000,00;
- Esercizio di imputazione 2019 - € 1.500.000,00, di cui quota FSE € 750.000,00, quota FDR € 525.000,00, quota Reg.le € 225.000,00;
- Esercizio di imputazione 2020 - € 500.000,00, di cui quota FSE € 250.000,00, quota FDR € 175.000,00, quota Reg.le € 75.000,00;

Tali risorse saranno assegnate fino all'esaurimento delle risorse stesse.

Nell'ambito della presente Direttiva possono presentare candidatura i Soggetti accreditati sia per l'ambito della Formazione superiore sia per l'ambito della Formazione in obbligo formativo e/o i soggetti non iscritti nei predetti elenchi, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento ai sensi della DGR n. 2120 del 30 dicembre 2015, "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i".

Per gli enti che, pur essendo ancora in fase di accreditamento, avranno ottenuto l'approvazione e il finanziamento di un progetto, l'avvio delle attività progettuali potrà avvenire solo a seguito dell'accettazione definitiva della domanda di accreditamento.

La Direttiva indica l'obbligatorietà di inserire nel partenariato di progetto almeno un Ente accreditato ai servizi per il lavoro cui affidare la realizzazione delle misure di ricerca attiva di lavoro.

La trasmissione della domanda di ammissione/progetto e della relativa modulistica alla Giunta Regionale del Veneto – Direzione Lavoro deve avvenire esclusivamente attraverso l'apposita funzionalità del Sistema Informativo Unificato (SIU).

La presentazione della domanda/progetto dovrà avvenire entro e non oltre le ore 13.00 del 14 settembre 2018.

Qualora la scadenza del termine di presentazione dei progetti coincida con il sabato o con giornata festiva lo stesso sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Le procedure e i criteri di valutazione dei progetti presentati sono individuati in coerenza con i criteri di selezione già esaminati ed approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015 del POR FSE 2014-2020.

Con il presente provvedimento ci si intende inoltre avvalere delle opzioni di semplificazione sulla base di Unità di Costo Standard (UCS), di cui al Regolamento (UE) n. 1303/2013 e al Regolamento (UE) n. 1304/2013. La metodologia di calcolo delle Unità di Costo Standard, cui si riferiscono gli interventi oggetto della presente deliberazione, è stata approvata con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28 aprile 2015.

Si tratta pertanto di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- l'avviso relativo alla presentazione delle domande di ammissione agli interventi, **Allegato A**, parte integrante al presente provvedimento;
- la direttiva per gli interventi di "Formazione a Qualifica per Adulti - Anno 2018", **Allegato B**.

La Direzione Lavoro è incaricata dell'esecuzione del presente atto.

Con specifico e successivo decreto del Direttore della Direzione Lavoro sarà approvato ogni ulteriore provvedimento necessario per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e della occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;

Visto il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

Visto il Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Vista la Decisione Comunitaria C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014 di esecuzione della Commissione che approva l'accordo di partenariato con l'Italia;

Vista la Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12 dicembre 2014 di approvazione del programma operativo "Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Veneto in Italia;

Visto l'Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

Vista la Legge n. 53 del 28 marzo 2003, "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

Vista la Legge n. 34 del 25 febbraio 2008, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - (Legge comunitaria 2007)";

Vista la Legge n. 92 del 28 giugno 2012 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", così come modificata dal D.Lgs. n. 83 del 2012 (cd. decreto sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012 e, in particolare, i commi dal 51 al 61 e dal 64 al 68 dell'art. 4;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, "Disposizioni in materia di documentazione amministrativa (Testo A)";

Visto il Decreto legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005, "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53";

Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.";

Visto il Decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013, "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92".

Visto il Decreto interministeriale del 30 giugno 2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

Visto il Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";

Visto l'Accordo del 25 febbraio 2010 tra Regioni e Province autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

Visto l'Accordo del 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

Visto l'Accordo del 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;

Visto l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 19 aprile 2012 riguardante la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, recepito con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 26 settembre 2012;

Visto l'Accordo del 20 dicembre 2012 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente la definizione del sistema nazionale sull'orientamento permanente;

Vista l'Intesa del 20 dicembre 2012 concernente le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell'articolo 4, comma 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n.92;

Vista l'Intesa del 10 luglio 2014 sul documento recante: "Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali";

Vista l'Intesa del 22 gennaio 2015 sullo schema di decreto interministeriale concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

Vista la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

Vista la Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati" come modificata dalla L.R. n. 23/2010;

Vista la Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro", così come modificata dalla Legge Regionale n. 21 del 08/06/2012;

Vista la Legge Regionale n. 8 del 31 marzo 2017 "Il sistema educativo della Regione Veneto";

Vista la Legge Regionale n. 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018 - 2020";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2238 del 20/12/2011 "Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2895 del 28/12/2012, Allegato A, "Linee guida per la validazione di competenze acquisite in contesti non formali e informali";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2552 del 20 dicembre 2013, "Percorsi di formazione a qualifica per adulti - 2014/2015";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 669 del 28 aprile 2015, approvazione documento "Sistema di Gestione e di Controllo" Regione Veneto. Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28 aprile 2015, approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28 aprile 2015 di approvazione delle Unità di Costo Standard. Fondo Sociale Europeo. Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2120 del 30 dicembre 2015, "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1048 del 29 giugno 2016 "Formazione a qualifica per adulti - anno 2016";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1816 del 7 novembre 2017 "Disposizioni in materia di tirocini, ai sensi dell'accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017. Deliberazione/CR n. 104 del 12 ottobre 2017";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1890 del 22 novembre 2017, "Chiarimenti riguardanti la Direttiva per la realizzazione di interventi di Formazione a qualifica per adulti";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 10 del 5 gennaio 2018, di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020;

Visto il Decreto del Segretario della Segreteria Generale della Programmazione n. 1 del 11 gennaio 2018, di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 81 del 26 gennaio 2018, di approvazione delle Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020;

Visto l'art. 2 co. 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i..

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione per la realizzazione di interventi di "Formazione a Qualifica per Adulti - Anno 2018", di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di approvare la relativa Direttiva per la realizzazione di interventi di "Formazione a Qualifica per Adulti - Anno 2018", di cui all'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di prendere atto dell'approvazione del Testo Unico dei beneficiari avvenuta con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28 aprile 2015 e della diretta applicazione del medesimo per il bando in premessa;
5. di stabilire che le domande di ammissione al finanziamento e relativi allegati dovranno essere inviate attraverso il Sistema Informativo Unificato (SIU) secondo le modalità previste dalla citata Direttiva (**Allegato B**) entro e non oltre le ore 13.00 del 14 settembre 2018;
6. di affidare la valutazione dei progetti pervenuti al nucleo di valutazione nominato dal Direttore della Direzione Lavoro, che determinerà le risultanze entro trenta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione dei progetti;
7. di determinare in € 5.000.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Lavoro, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi di cui al POR FSE 2014/2020, codice di programma 2014IT05SFOP012, approvato con Decisione CE n. 9751 del 12/12/2014, nell'ambito dell'Asse 3. Istruzione e Formazione - Obiettivo Tematico 10 - Priorità d'investimento 10.i - Obiettivo Specifico 10 "Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa", a valere sul Bilancio Regionale di previsione 2018 - 2020, nei termini espressi in premessa. La spesa graverà sui capitoli in Uscita n. 102679 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 3. Istruzione e Formazione - area Lavoro - quota comunitaria - trasferimenti correnti (decUE 12/12/2014, n.9751)"; n. 102680 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 3. Istruzione e Formazione - area Lavoro - quota statale - trasferimenti correnti (dec. UE 12/12/2014, n.9751)"; n. 102357 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - area Lavoro - cofinanziamento regionale - trasferimenti correnti (dec. UE 12/12/2014, n.9751)";
8. di prevedere che le obbligazioni di spesa, per un importo massimo di complessivi € 5.000.000,00 saranno assunte sul Bilancio Regionale di previsione 2018 - 2020, nei seguenti termini massimi:
 - Esercizio di imputazione 2018 - € 3.000.000,00 di cui quota FSE € 1.500.000,00, quota FDR € 1.050.000,00, quota Reg.le € 450.000,00;
 - Esercizio di imputazione 2019 - € 1.500.000,00, di cui quota FSE € 750.000,00, quota FDR € 525.000,00, quota Reg.le € 225.000,00;
 - Esercizio di imputazione 2020 - € 500.000,00, di cui quota FSE € 250.000,00, quota FDR € 175.000,00, quota Reg.le € 75.000,00;
9. di prevedere l'erogazione di una prima anticipazione per un importo pari al 60%;
10. di demandare a successivo atto del Direttore della Direzione Lavoro l'accertamento in entrata ai fini della copertura finanziaria della correlata spesa prevista e programmata nel presente provvedimento, ai sensi del punto 3.12, Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
11. di dare atto che le liquidazioni degli anticipi ai beneficiari sono subordinate anche alla effettiva disponibilità di cassa nei correlati capitoli di spesa;
12. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
13. di incaricare la Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
15. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



ALLEGATO A DGR nr. 1041 del 17 luglio 2018

pag. 1 di 1

Presentazione domande attività Fondo Sociale Europeo
(Delibera Giunta Regionale n. del)

AVVISO PUBBLICO

Con il provvedimento richiamato la Giunta Regionale ha stabilito l'apertura dei termini per la presentazione di progetti a valere sul Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013, Reg. (UE) n. 288/14 e Reg. (UE) n. 215/14.

**Formazione a Qualifica per Adulti
Anno 2018**

- ➔ Le proposte possono essere presentate dai soggetti accreditati iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 e s.m.i. sia per l'ambito della Formazione superiore sia per l'ambito della Formazione in obbligo formativo, individuati nella Direttiva Regionale e secondo le modalità ivi indicate. I requisiti di ammissibilità, la struttura dei progetti, le modalità di valutazione sono esposti nella Direttiva Regionale, All. B alla Deliberazione di approvazione del presente avviso. La domanda di ammissione al finanziamento dei progetti dovrà comunque esplicitare il consenso alla elaborazione dei dati (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR), riservandosi l'Amministrazione regionale di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, i dati personali nei limiti e secondo le disposizioni di legge, regolamento e atto amministrativo.
- ➔ Le risorse disponibili ammontano complessivamente a **Euro 5.000.000,00** a valere sull'Asse 3. Istruzione e Formazione – POR FSE 2014-2020.
- ➔ Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a Direzione Lavoro dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici: 041/279 5305 – 5807.
- ➔ La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti, accedendo al seguente indirizzo: <https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/>, previa registrazione nel sistema GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo) seguendo le istruzioni reperibili al seguente indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>.
- ➔ Per qualsiasi problema legato ad aspetti informatici è possibile contattare il call center regionale all'indirizzo mail call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 nei seguenti orari dalle 8.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 14.00 il sabato.
- ➔ Le domande di ammissione al finanziamento e relativi allegati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 14 settembre 2018.

Per la tempistica degli esiti delle istruttorie, dell'avvio e della chiusura dei progetti si rinvia alla Direttiva regionale, All. B alla Deliberazione di approvazione del presente avviso.

Le risorse sono assegnate fino all'esaurimento delle stesse.

La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella Direttiva di riferimento e delle disposizioni regionali, nazionali e dell'Unione Europea, riguardanti la materia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE LAVORO
Dott. Pier Angelo Turri

Internet: www.regione.veneto.it



51d7b6ec





ALLEGATO B DGR nr. 1041 del 17 luglio 2018

pag. 1 di 34



**POR Fondo Sociale Europeo
2014-2020**

ASSE 3. ISTRUZIONE E FORMAZIONE

**OBIETTIVO TEMATICO 10
INVESTIRE NELL'ISTRUZIONE, NELLA FORMAZIONE E NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
PER LE COMPETENZE E L'APPRENDIMENTO PERMANENTE**

FORMAZIONE A QUALIFICA PER ADULTI

ANNO 2018

Direttiva



ALLEGATO B DGR nr. 1041 del 17 luglio 2018**pag. 2 di 34****Indice**

1. Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari	3
2. Finalità e obiettivi	7
3. Risorse	11
4. Destinatari	11
5. Soggetti proponenti	13
6. Partenariati	13
7. Caratteristiche progettuali	15
8. Caratteristiche degli interventi formativi	16
9. Riconoscimento di crediti formativi	19
10. Attività complementari ai percorsi formativi	21
11. Attivazione del progetto	23
12. Utilizzo del Registro on-line	24
13. Gruppo di lavoro	25
14. Delega	27
15. Modalità e termini per la presentazione dei progetti	27
16. Procedure e criteri di valutazione	28
17. Tempi e esiti delle istruttorie	31
18. Monitoraggio	32
19. Comunicazioni	33
20. Termine per l'avvio e la conclusione dei progetti	33
21. Indicazione del foro competente	33
22. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.	33
23. Tutela della privacy	33
APPENDICE	34



ALLEGATO B DGR nr. 1041 del 17 luglio 2018**pag. 3 di 34****1. Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari**

Il presente Avviso viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e della occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (UE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;
- Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di



ALLEGATO B DGR nr. 1041 del 17 luglio 2018**pag. 4 di 34**

coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Decisione Comunitaria C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014 di esecuzione della Commissione che approva l'accordo di partenariato con l'Italia;
- Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12 dicembre 2014 di approvazione del programma operativo "Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Veneto in Italia;
- Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- Legge n. 53 del 28 marzo 2003, "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- Legge n. 34 del 25 febbraio 2008, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - (Legge comunitaria 2007)";
- Legge n. 92 del 28 giugno 2012 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", così come modificata dal D.Lgs. n. 83 del 2012 (cd. decreto sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012 e, in particolare, i commi dal 51 al 61 e dal 64 al 68 dell'art. 4;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, "Disposizioni in materia di documentazione amministrativa (Testo A)";
- Decreto legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005, "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.";
- Decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013, "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli



ALLEGATO B DGR nr. 1041 del 17 luglio 2018**pag. 5 di 34**

standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92".

- Decreto interministeriale del 30 giugno 2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
- Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
- Accordo del 25 febbraio 2010 tra Regioni e Province autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- Accordo del 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Accordo del 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 19 aprile 2012 riguardante la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, recepito con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 26 settembre 2012;
- Accordo del 20 dicembre 2012 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente la definizione del sistema nazionale sull'orientamento permanente;
- Intesa del 20 dicembre 2012 concernente le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell'articolo 4, comma 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n.92;
- Intesa del 10 luglio 2014 sul documento recante: "Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali";
- Intesa del 22 gennaio 2015 sullo schema di decreto interministeriale concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
- Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
- Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati" come modificata dalla L.R. n. 23/2010;
- Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro", così come modificata dalla Legge Regionale n. 21 del 08/06/2012;
- Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., art. 2, comma 2, "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
- Legge Regionale n. 8 del 31 marzo 2017 "Il sistema educativo della Regione Veneto";



ALLEGATO B DGR nr. 1041 del 17 luglio 2018

pag. 6 di 34

- Legge Regionale n. 47 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione 2018 – 2020”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2238 del 20/12/2011 “Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2895 del 28/12/2012, Allegato A, “Linee guida per la validazione di competenze acquisite in contesti non formali e informali”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2552 del 20 dicembre 2013, “Percorsi di formazione a qualifica per adulti - 2014/2015”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 669 del 28 aprile 2015, approvazione documento “Sistema di Gestione e di Controllo” Regione Veneto. Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020.
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28 aprile 2015, approvazione documento “Testo Unico dei Beneficiari” Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28 aprile 2015 di approvazione delle Unità di Costo Standard. Fondo Sociale Europeo. Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2120 del 30 dicembre 2015, “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1048 del 29 giugno 2016 “Formazione a qualifica per adulti - anno 2016”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1816 del 7 novembre 2017 “Disposizioni in materia di tirocini, ai sensi dell'accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017. Deliberazione/CR n. 104 del 12 ottobre 2017”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1890 del 22 novembre 2017, “Chiarimenti riguardanti la Direttiva per la realizzazione di interventi di Formazione a qualifica per adulti”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 10 del 5 gennaio 2018, di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020;
- Decreto del Segretario della Segreteria Generale della Programmazione n. 1 del 11 gennaio 2018, di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 81 del 26 gennaio 2018, di approvazione delle Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020.

Costituiscono inoltre quadro di riferimento per la Direttiva le seguenti indicazioni europee:

- Consiglio Europeo di Lisbona – Conclusioni della Presidenza – 23-24 marzo 2000 che fissa l’obiettivo strategico per il decennio nello sviluppo del sistema economico basato sulla conoscenza, sulla crescita sostenibile e sulla coesione sociale;
- Memorandum della Commissione sull’istruzione e formazione permanente – 30 ottobre 2000 che analizza i motivi che pongono la necessità di realizzare l’istruzione e la formazione permanente partendo dal contesto delle mutazioni economiche e sociali;
- Comunicazione della Commissione Europea su «Realizzare uno spazio europeo dell’apprendimento permanente» – 21 novembre 2001 che descrive le misure necessarie per attuare a tutti i livelli lo spazio europeo dell’apprendimento permanente: strategie, priorità, agenda;
- Risoluzione del Consiglio Europeo sull’apprendimento permanente – 27 giugno 2002 che individua le priorità riguardanti l’apprendimento permanente;
- Dichiarazione di Copenaghen del 29-30 novembre 2002 che individua quattro priorità per l’istruzione e formazione professionale: dimensione europea; trasparenza, informazione e orientamento; riconoscimento delle competenze e delle qualifiche; assicurazione della qualità;



ALLEGATO B DGR nr. 1041 del 17 luglio 2018**pag. 7 di 34**

- Conclusione del Consiglio Europeo del 5 maggio 2003 in merito ai livelli di riferimento del rendimento medio europeo sul settore dell'istruzione e della formazione;
- Risoluzione del Consiglio Europeo del 15 luglio 2003 sul capitale sociale e umano – Costruire il capitale sociale e umano nella società dei saperi: apprendimento, lavoro, coesione sociale e genere;
- Commissione delle Comunità Europee, Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione integrato nel campo dell'apprendimento permanente (COM 474 del 14 luglio 2004);
- Comunicato di Maastricht del dicembre 2004 che sottolinea il ruolo della formazione professionale all'interno della strategia di Lisbona;
- Comunicazione della Commissione – Politica di coesione a sostegno della crescita e dell'occupazione: linee guida della strategia comunitaria per il periodo 2007-2013 (Bruxelles, 5 luglio 2005);
- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;
- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli per l'apprendimento permanente del 23 aprile 2008;
- Proposta di Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un Quadro europeo di riferimento per l'assicurazione della qualità dell'istruzione e della formazione professionali del 9 aprile 2008;
- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) (2009/C 155/02).
- Dichiarazione finale della VI Conferenza Internazionale sull'educazione degli adulti – 2-4 dicembre 2009 Belem, Brasile «Living and Learning for a Viable Future: The Power of Adult Learning»;
- Comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 - Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
- Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale (2012/C 398/01);
- Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani (2013/C 120/01).

2. Finalità e obiettivi

La strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva ricomprende anche il sostegno all'istruzione e alla formazione in quanto indiscussa resta la correlazione tra elevati livelli di istruzione e positivi tassi di occupazione.

Per quanto riguarda il nostro paese gli obiettivi sui livelli di istruzione della popolazione non sono stati ancora tutti raggiunti e anche la relazione di monitoraggio del settore dell'istruzione e della formazione 2017 pubblicata dalla Commissione europea mette in luce elementi che inducono a promuovere interventi a sostegno di questa dimensione fondamentale per lo sviluppo e la crescita.

Mentre da un lato i dati rilevano che, sebbene ancora superiore alla media europea (13,8% rispetto al 10,7% nel 2016), il tasso di abbandono scolastico dei giovani italiani (18-24 anni) sia in costante diminuzione, dall'altro lato il tasso di istruzione terziaria per i nostri giovani di età compresa tra i 30 e i 34 anni risulta essere tra i più bassi dell'Unione (26,2% contro la media UE del 39,1% nel 2016) e la partecipazione all'apprendimento permanente degli adulti (nella fascia 25-64 anni) si attesta solo all'8,3% rispetto alla media europea del 10,8%.



ALLEGATO B DGR nr. 1041 del 17 luglio 2018

pag. 8 di 34

Al fine di meglio contestualizzare la situazione dell'istruzione in Italia e comprenderne le ricadute sui livelli occupazionali appaiono interessanti e utili le analisi condotte da Ocse¹. Come oramai consolidato le condizioni del mercato del lavoro nei paesi OCSE stanno continuando a migliorare e il tasso di occupazione medio, quasi dieci anni dopo l'inizio della crisi, è tornato nel 2017 al livello pre-crisi. Il tasso di disoccupazione medio continua la sua lenta discesa, restando comunque leggermente al di sopra il livello pre-crisi. Anche in Italia la percentuale di occupati rispetto al totale della popolazione (15-74 anni) è tornata quasi al livello pre-crisi (49,9%).

Incrociando questo scenario con le dinamiche proprie del sistema istruzione e formazione Ocse offre ulteriori interessanti prospettive di riflessione. In Italia il tasso di occupazione arriva, nel 2016, al 71% per la coorte dei 25-64enni con un livello massimo d'istruzione nel ciclo secondario (superiore o post-secondario non terziario), rispetto alla media OCSE del 75%. Inoltre tra i giovani adulti, il tasso di occupazione di chi ha un'istruzione secondaria superiore professionale è del 68%, superiore al tasso di occupazione di chi ha completato un livello di studi secondari superiori ad indirizzo generale (49%) o un livello d'istruzione terziario (64%). Emerge anche l'evidenza che in Italia, come solo in un altro Paese dell'area Ocse, le prospettive di occupazione per i giovani adulti con un'istruzione secondaria superiore a indirizzo generale non sono superiori rispetto alle prospettive di chi ha un livello d'istruzione inferiore al ciclo secondario superiore (51%). Infine, come risaputo, l'Italia presenta ancora una proporzione relativamente bassa di adulti in possesso di un titolo d'istruzione terziario e prospettive relativamente scarse sul mercato del lavoro per i giovani adulti con un livello d'istruzione terziario. Da questo punto di vista l'Italia è uno dei pochi Paesi in cui le prospettive di lavoro per i 25-34enni con un livello di studi terziario sono inferiori rispetto ai diplomati dei percorsi di studio professionali della scuola secondaria superiore.

In linea con il trend complessivo anche il Veneto ha migliorato la propria situazione occupazionale. Il mercato del lavoro nel 2016 ha visto buoni segnali di ripresa: il tasso di occupazione è cresciuto di oltre un punto percentuale (64,7%), mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 6,8%². Analizzando il tasso di disoccupazione in collegamento con il titolo di studio, emerge che ottenere titoli di studio più elevati e svolgere professioni più qualificate rappresentano un vantaggio anche in termini di minor rischio di disoccupazione. Nel 2015 il tasso di disoccupazione del Veneto è pari al 7,1%, ma questo valore oscilla fra l'8,3% di chi possiede al più la licenza media e il 5,6% dei laureati³. È chiaro, dunque, che possedere alti titoli di studio rappresenta un fattore protettivo nel prevenire la disoccupazione.

Nell'ambito di tale contesto il provvedimento, che si inserisce nell'Asse 3. Istruzione e Formazione del POR FSE del Veneto, intende proseguire, in continuità e coerenza con gli analoghi provvedimenti già portati a compimento nell'attuale e nel precedente periodo di programmazione del Fondo sociale europeo⁴, nella costruzione di un sistema di formazione a qualifica per gli adulti che offra l'opportunità a persone prive di una qualifica professionale o di un diploma, o a persone eventualmente già in possesso di titoli (qualifica o diploma) la cui spendibilità risulti più debole⁵, di frequentare percorsi formativi che permettano il conseguimento di una qualifica professionale tra quelle previste dall'Accordo 27 luglio 2011 recepito con Decreto del 11 novembre 2011 e dall'Accordo del 19 gennaio 2012 recepito con Decreto del 23 aprile 2012 e s.m.i.

L'iniziativa si inserisce nel Programma Operativo della Regione Veneto che individua nella centralità del capitale umano e nel potenziamento dei sistemi di Istruzione e Formazione, in termini di qualità ed efficienza, i fattori imprescindibili per la crescita e lo sviluppo. Rilevante l'esigenza di accrescere la partecipazione della popolazione adulta a azioni e interventi formativi, nella logica del *lifelong learning*, con

¹ Si fa riferimento ai rapporti "Employment Outlook 2017" e "Uno sguardo sull'istruzione 2017: indicatori dell'OCSE. Scheda paese Italia".

² Rapporto Statistico 2017, il Veneto si racconta, il Veneto si confronta, Regione del Veneto.

³ Elaborazioni della Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Istat.

⁴ Ci si riferisce, in particolare, alla Dgr n. 2552 del 20 dicembre 2013 e alla Dgr. n. 1048 del 29 giugno 2016.

⁵ Ci si riferisce alle discipline umanistiche, alle belle arti, alle scienze sociali, al giornalismo e all'informazione, per l'istruzione terziaria, e agli indirizzi generali (liceali) piuttosto che tecnico-professionali, per i livelli di istruzione secondaria.



ALLEGATO B DGR nr. 1041 del 17 luglio 2018

pag. 9 di 34

l'obiettivo di alzare il livello di istruzione offrendo l'opportunità di qualifiche professionalizzanti e in linea con la domanda di lavoro.

I percorsi di formazione a qualifica per gli adulti che si promuovono con questa direttiva, in coerenza alle disposizioni regionali⁶, intendono anche garantire la valorizzazione degli apprendimenti già acquisiti dalla persona in contesti formali, non formali e informali così come previsto dalla Legge 92 del 2012, dal decreto attuativo che ne è seguito⁷ e dall'Intesa sul decreto interministeriale MLPS-MIUR, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze⁸.

I percorsi formativi oggetto della presente Direttiva sono rivolti in modo esclusivo a persone adulte per favorirne la partecipazione a interventi formativi finalizzati all'ottenimento di una qualifica corrispondente al terzo livello EQF.

Di seguito si riporta la scheda sintetica degli obiettivi e delle azioni previsti dall'Asse 3. Istruzione e Formazione di riferimento per la presente Direttiva.

Obiettivo generale	INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE
Asse	3. Istruzione e Formazione
Obiettivo Tematico (art. 9 Reg. UE 1303/13)	10) Investire nella istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente
Priorità d'investimento (art. 3 Reg. UE 1304/13)	10.i) Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere l'uguaglianza di accesso ad una istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di istruzione formale, non formale e informale che consentano di riprendere l'istruzione e la formazione
Categorie di operazione dei Fondi (allegato I Reg. 215/2014)	117 Miglioramento della parità di accesso all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita per tutte le fasce di età in contesti formali, non formali e informali, innalzamento delle conoscenze, delle capacità e delle competenze della forza lavoro e promozione di percorsi di apprendimento flessibili anche attraverso l'orientamento professionale e la convalida delle competenze acquisite
Obiettivo specifico	10. Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa
Risultato atteso dall'Accordo di Partenariato (allegato A del POR)	RA 10.3 Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta
Risultati attesi POR FSE	Diminuire il tasso di fallimento precoce e il tasso di dispersione scolastica e formativa sviluppando sistemi di istruzione e formazione professionale che tengano conto delle reali capacità e

⁶ Delibera n. 2895/2012 "Linee guida per la validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali".

⁷ Legge n. 92/2012 art. 4 commi 51-61 e 64-68 e D.Lgs. n. 13/2013.

⁸ L'Intesa, approvata il 22/01/2015, si inserisce nella più ampia cornice della promozione del diritto all'apprendimento permanente, attraverso la valorizzazione delle competenze acquisite in ogni contesto di apprendimento e permette di assicurare alla Commissione Europea il mantenimento degli impegni presi dall'Italia nell'ambito dell'Accordo di Partenariato 2014-2020, per garantire l'esistenza, su tutto il territorio nazionale, di un quadro operativo di riconoscimento delle qualificazioni regionali e delle relative competenze. Dunque, l'Intesa costituisce lo strumento attraverso cui le Regioni e Province autonome assicurano il rispetto della condizionalità ex-ante 10.3 sull'apprendimento permanente, con riferimento ai fondi strutturali comunitari per la programmazione 2014-2020.



ALLEGATO B DGR nr. 1041 del 17 luglio 2018

pag. 10 di 34

	potenzialità dei soggetti e che si pongono in una logica inclusiva e di valorizzazione delle singole competenze e capacità individuali.
Azioni POR FSE	- supporto allo sviluppo del sistema di formazione degli adulti e delle reti per l'apprendimento permanente con particolare attenzione ai percorsi per adulti (in particolare per soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti di ritorno, inoccupati e disoccupati) finalizzati al recupero dell'istruzione di base, al conseguimento di una qualifica/diploma professionale e qualificazione professionale e alla riqualificazione delle competenze; (specialmente le TIC9; - collaborazione stretta con le strutture pubbliche attualmente in essere e in via di definizione per consolidare l'attività nei confronti degli adulti anche oltre il conseguimento dei titoli di studio riconosciuti.
Indicatori di risultato pertinenti	CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata CO03 le persone inattive CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione CO06 le persone di età inferiore a 25 anni CO07 le persone di età superiore a 54 anni CO08 i partecipanti di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, anche di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di istruzione o formazione CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) CO12 i partecipanti appartenenti a nuclei familiari senza lavoro CO13 i partecipanti appartenenti a nuclei familiari senza lavoro e con figli a carico CO14 i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico CO15 i migranti, le persone di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate come i rom) CO16 le persone con disabilità CO19 le persone provenienti da zone rurali
Indicatori di realizzazione pertinenti	CR02 Partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento CR03 Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento PR07 Giovani che abbandonano prematuramente i percorsi di istruzione e formazione professionale – Quota di 18-24enni con al più la licenza media e che non frequenta altri corsi scolastici o non svolge attività formative superiori a due anni
Eventuali specifici gruppi target (paragrafo 5.2 e tabella 22 del POR)	<i>Early school leavers</i> e popolazione a rischio di dispersione scolastica e formativa.



ALLEGATO B DGR nr. 1041 del 17 luglio 2018

pag. 11 di 34

3. Risorse

Le risorse disponibili per la realizzazione di interventi di “Formazione a Qualifica per Adulti – Anno 2018” ammontano ad un totale di **Euro 5.000.000,00** a valere sull’Asse 3. Istruzione e Formazione POR FSE 2014-2020.

Fonte di finanziamento			Annualità	Risorse FdR	Risorse FSE	Co-finanz. Reg.	Totale
Asse		Priorità di investimento					
3.	Istruzione e Formazione	10.i	2018	€ 1.050.000,00	€ 1.500.000,00	€ 450.000,00	€ 3.000.000,00
			2019	€ 525.000,00	€ 750.000,00	€ 225.000,00	€ 1.500.000,00
			2020	€ 175.000,00	€ 250.000,00	€ 75.000,00	€ 500.000,00
Totale complessivo							€ 5.000.000,00

Per la presente Direttiva la gestione finanziaria dei progetti prevede l'erogazione di una prima anticipazione per un importo pari al 60%, diversamente da quanto previsto dalla Dgr n. 670/2015, Testo unico dei beneficiari.

La liquidazione delle anticipazioni, delle erogazioni intermedie e del saldo avviene compatibilmente con le risorse di cassa disponibili.

4. Destinatari

L'iniziativa è rivolta a persone adulte, con più di 18 anni, in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media).

I destinatari dovranno essere, oltre che maggiorenni e in possesso della licenza media, anche residenti o domiciliati sul territorio regionale e, prioritariamente, disoccupati. La condizione di disoccupazione viene comprovata dalla presentazione da parte del destinatario di una dichiarazione di immediata disponibilità alla ricerca di un lavoro (DID) presso il Centro per l'Impiego di competenza. Lo stato di disoccupazione decorre dal giorno in cui si rende la dichiarazione di immediata disponibilità (DID).

Potranno prendere parte ai percorsi a qualifica per adulti anche persone occupate, con mansioni affini alla qualifica a cui il candidato aspira, le cui condizioni di lavoro possano essere migliorate o rese più stabili con l'acquisizione della qualifica. Nel caso in cui il destinatario sia un occupato⁹ è prevista una quota di iscrizione pari a 300 euro a titolo di co-finanziamento privato.

La Direttiva stabilisce quindi i requisiti di accesso per i destinatari, riguardanti l'esperienza professionale o il percorso formativo, che si articolano come segue:

- frequenza, per un minimo di 2 anni, con esito positivo, di un percorso di formazione affine alla qualifica a cui il candidato aspira, per l'acquisizione di un titolo corrispondente almeno al terzo livello EQF (qualifica professionale);
- frequenza, per un minimo di 1 anno, con esito positivo, di un percorso di formazione affine alla qualifica a cui il candidato aspira, per l'acquisizione di un titolo corrispondente almeno al terzo livello EQF (qualifica professionale), e esperienza lavorativa di durata pari o superiore ai 12 mesi, con mansioni affini alla qualifica a cui il candidato aspira;

⁹ La quota di iscrizione non è dovuta nel caso di lavoratori sospesi e percettori di cassa integrazione.



ALLEGATO B DGR nr. 1041 del 17 luglio 2018

pag. 12 di 34

- c. possesso di un titolo corrispondente al terzo livello EQF (qualifica professionale), al quarto livello EQF (diploma), o a un livello superiore (laurea) non affine alla qualifica a cui il candidato aspira o la cui spendibilità risulti più debole (si veda la nota 5 a pag. 9);
- d. esperienza lavorativa con mansioni affini alla qualifica a cui il candidato aspira di durata pari o superiore a 3 anni;
- e. esperienza lavorativa generica, quindi anche non affine alla qualifica a cui il candidato aspira, di durata pari o superiore a 5 anni. Il requisito dell'esperienza lavorativa della durata di almeno 5 anni garantisce un adeguato e sufficiente possesso delle cosiddette competenze chiave, ovvero quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione.

I destinatari dovranno possedere almeno uno dei requisiti sopra indicati.

Per i requisiti di cui ai punti a. e b. si fa riferimento a persone che abbiano abbandonato prematuramente un percorso scolastico - formativo di secondo grado, i cosiddetti "*early school leaving*". Il fenomeno si caratterizza per uno scarto rispetto alla norma, sia nei modi, con il mancato conseguimento di un titolo afferente al secondo ciclo, sia nei tempi, con l'interruzione di frequenza del percorso prima della sua conclusione. L'interruzione di frequenza che ha dato origine all'abbandono prematuro può essersi verificata nel passaggio dal primo al secondo ciclo, durante la frequenza di un percorso del secondo ciclo, nel corso di un anno scolastico, oppure nella transizione da un anno all'altro.

La verifica dei requisiti di accesso è responsabilità dell'Ente titolare del progetto, e dovrà avvenire nella fase di accettazione/ammissione dei destinatari al progetto. L'Ente titolare del progetto è quindi tenuto:

- alla verifica dei requisiti di accesso,
- all'accertamento del titolo di studio posseduto dalla persona,
- all'acquisizione delle evidenze documentate che supportino la rispondenza alle caratteristiche e ai requisiti richiesti¹⁰.

Si precisa che dovrà essere data priorità a persone senza titoli (qualifica o diploma) o con titoli la cui spendibilità risulti più debole.

L'accesso ai percorsi formativi a qualifica per adulti si fonda sul presupposto della valorizzazione della pregressa esperienza professionale e/o formativa della persona.

I requisiti richiesti risultano fondamentali, e imprescindibili, in relazione al fatto che il monte ore previsto per il percorso formativo finalizzato all'ottenimento della qualifica sia sostanzialmente ridotto sia nel monte ore rispetto ai percorsi della formazione iniziale, con 800 ore (di cui 16 ore per gli esami finali) anziché 2970 ore, e sia nella durata, una annualità anziché tre.

5. Soggetti proponenti

In relazione alla tipologia di intervento formativo si ritiene indispensabile una consolidata esperienza sia nell'ambito della formazione superiore sia nell'ambito della formazione per il conseguimento di qualifiche previste ai sensi dell'Accordo in CSR del 27 luglio 2011 e s.m.i.; il soggetto proponente deve quindi possedere entrambi gli accreditamenti o almeno aver già presentato istanza di accreditamento.

Possono pertanto presentare candidatura soggetti accreditati iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 e s.m.i. ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") sia per l'ambito della Formazione superiore sia per l'ambito della Formazione in obbligo formativo, oppure non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento sia per l'ambito della Formazione Superiore sia per l'ambito della Formazione in obbligo formativo ai sensi della DGR n. 359 del

¹⁰ Il soggetto titolare del progetto dovrà conservare la documentazione prodotta dal destinatario a dimostrazione del possesso di almeno uno dei requisiti sopra descritti.



ALLEGATO B DGR nr. 1041 del 17 luglio 2018**pag. 13 di 34**

13 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla DGR n. 4198/2009 ed alla DGR n. 2120/2015.

Si precisa che in caso di sospensione dell'accreditamento l'Ente non può partecipare a nessun bando né come Ente proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione, decorrente dalla data di notifica del provvedimento medesimo.

Per gli enti che, pur essendo ancora in fase di accreditamento, avranno ottenuto l'approvazione e il finanziamento di un progetto, l'avvio delle attività progettuali potrà avvenire solo a seguito dell'accettazione definitiva della domanda di accreditamento.

È consentita la presentazione, da parte del medesimo soggetto proponente accreditato, di un massimo di 2 (due) proposte di progetto nell'ambito della domanda di ammissione al finanziamento sul territorio regionale, pena l'annullamento delle proposte stesse.

6. Partenariati

In relazione alla necessità di cogliere le esigenze formative dei potenziali destinatari, di garantire una adeguata promozione e diffusione dell'opportunità offerta ai cittadini, di individuare il maggior numero di destinatari possibili ma anche di instaurare collaborazioni "virtuose" sul piano metodologico, è auspicata la presenza in partenariato dei seguenti soggetti:

- Enti accreditati per i servizi per il lavoro;
- Enti accreditati per i servizi formativi (Formazione superiore e Formazione in obbligo formativo)¹¹;
- Centri Provinciali di Istruzione degli Adulti (CPIA);
- Servizi territoriali dei Comuni.

Si precisa che il partenariato con almeno un Ente accreditato ai servizi per il lavoro assume carattere di obbligatorietà. A questa tipologia di partner dovrà essere affidata l'erogazione delle attività di ricerca attiva di lavoro.

Le attività e gli interventi che saranno realizzati nei progetti oggetto di questa Direttiva sono ascrivibili, ai fini della maturazione del requisito dell'esperienza pregressa dell'accreditamento ex LR n. 19/2002, all'ambito della Formazione superiore.

In coerenza con gli obiettivi della Direttiva, si ritiene necessario che ciascun progetto sia il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni occupazionali del settore produttivo esplicitato nel progetto, anche attraverso il coinvolgimento delle imprese nella fase di individuazione di specifiche competenze tecnico-professionali integrative richieste dal mercato del lavoro.

A tal fine dovrà essere attivato un partenariato con imprese rappresentative e qualificate nel settore di riferimento. In questo modo si intende instaurare una sinergia tra le esigenze produttive e quelle formative, al fine di realizzare un percorso a forte valenza professionalizzante anche in relazione al fatto che a ciascun destinatario¹², entro il termine delle attività progettuali, dovrà essere garantito un percorso di ricerca attiva di lavoro proponendogli almeno due colloqui di lavoro coerenti al tipo di percorso formativo frequentato.

I partner aziendali svolgeranno anche in questo senso una funzione attiva all'interno del progetto collaborando ad una o più fasi dell'intervento al fine di formare un "soggetto competente" che sappia inserirsi e contestualizzarsi in un sistema produttivo in modo efficace. Le imprese (partner aziendali) potranno intervenire nelle seguenti fasi/attività:

- analisi e rilevazione dei fabbisogni;
- progettazione del percorso formativo;
- diffusione della iniziativa;
- realizzazione, qualora previsti, di tirocini curricolari nella logica della "alternanza scuola-lavoro";

¹¹ Ovvero non accreditati ma in fase di accreditamento.

¹² Si fa riferimento ai destinatari disoccupati.



ALLEGATO B DGR nr. 1041 del 17 luglio 2018

pag. 14 di 34

- monitoraggio e valutazione ex post del percorso formativo;
- svolgimento di colloqui di selezione nell'ambito della ricerca attiva.

In relazione alla tipologia di intervento formativo e al titolo rilasciato si ritiene indispensabile che il partenariato garantisca una consolidata esperienza in relazione al settore produttivo a cui la qualifica oggetto della proposta progettuale fa riferimento; è pertanto qualificante la presenza in partenariato di rappresentanze delle parti sindacali, rappresentanze delle parti datoriali, associazioni di categoria, camere di commercio, enti bilaterali, organizzazioni di distretto. La partecipazione in partenariato di tali soggetti sarà valorizzata in sede di valutazione dei progetti.

Si specifica che l'adeguatezza del profilo dei soggetti proponenti e partner anche in termini di pregressa specifica esperienza nella realizzazione di progettualità analoghe a quelle proposte in questa Direttiva, per tipologia di interventi e tipologia di destinatari, sarà oggetto di valutazione. Il partenariato nel suo complesso dovrà quindi essere in grado di garantire, anche coerentemente al tipo di accreditamento posseduto, tutte le competenze necessarie alla realizzazione degli interventi previsti e proposti nel progetto.

Il partenariato nel suo complesso dovrà in ogni caso essere in grado di garantire il necessario collegamento con il territorio e tutte le competenze utili alla realizzazione delle attività previste e proposte nel progetto. La composizione del partenariato sarà oggetto di valutazione.

Il ruolo svolto da ciascun partner dovrà essere specificato nell'apposita scheda del formulario di progetto esplicitando:

- le tipologie di attività che svolgerà in fase di realizzazione del progetto;
- il valore aggiunto, espresso in termini di risultati attesi, derivante dalla sua presenza nel partenariato.

La Direttiva non prevede la partecipazione formale dei Centri per l'Impiego al partenariato del progetto. In sede di valutazione di merito, sarà comunque tenuta in considerazione l'indicazione, nella proposta progettuale, del loro coinvolgimento. Costituisce evidenza del coinvolgimento dei Centri per l'Impiego la dichiarazione della denominazione dei Centri per l'Impiego coinvolti e delle modalità operative con cui si intende attuare tale coinvolgimento specialmente nella fase di individuazione dei candidati ma anche nella fase in cui sarà realizzata la ricerca attiva.

7. Caratteristiche progettuali

Le qualifiche professionali di riferimento per i percorsi formativi a qualifica per gli adulti promosse con la presente Direttiva sono quelle definite dall'Accordo 27 luglio 2011, recepito con Decreto del 11 novembre 2011 e dall'Accordo del 19 gennaio 2012, recepito con Decreto del 23 aprile 2012 e s.m.i..

Sono escluse, perché regolate da leggi specifiche, le seguenti due qualifiche:

- operatore del benessere – estetista;
- operatore del benessere – acconciatore.

In adesione all'Avviso possono essere presentati esclusivamente progetti per la realizzazione di interventi formativi a qualifica per adulti.

Ciascun progetto dovrà prevedere almeno 2 (due) interventi formativi a qualifica per adulti che si sviluppano nel corso di 1 (una) annualità.

I progetti dovranno prevedere una diversa articolazione in riferimento ai requisiti dei destinatari.

- Per i destinatari che abbiano parzialmente frequentato percorsi di formazione affini alla qualifica che intendono ottenere, in possesso o meno di esperienza di lavoro affine (di cui ai punti a., b. e d. del paragrafo "destinatari"), il percorso avrà una durata complessiva di aula pari a 800 ore, di cui 200 ore relative all'area culturale e 600 ore relative all'area professionale (di cui 16 ore per gli esami finali). Nell'ambito di tale percorso dovranno essere svolte, obbligatoriamente, 120 ore di tirocinio curriculare nella logica di "alternanza scuola-lavoro". Le ore di tirocinio, se ritenuto opportuno,



concorreranno ad una possibile riduzione del monte ore dell'area professionale (che andrebbe così ad attestarsi a 480 ore).

- Per i destinatari che posseggano qualifica professionale, diploma o laurea non affine alla qualifica che intendono ottenere e di debole spendibilità (di cui al punto c. del paragrafo "destinatari") il percorso avrà una durata complessiva di aula pari a 800 ore, di cui 200 ore relative all'area culturale e 600 ore relative all'area professionale (di cui 16 ore per gli esami finali). Nell'ambito di tale percorso dovranno essere svolte, obbligatoriamente, 120 ore di tirocinio curriculare nella logica di "alternanza scuola-lavoro" che non potranno in alcun caso concorrere ad una riduzione dell'area professionale.
- Per i destinatari in possesso di un'esperienza professionale pari almeno a 5 anni non affine alla qualifica che intendono ottenere (di cui al punto e. del paragrafo "destinatari") il percorso avrà una durata complessiva di aula pari a 800 ore, di cui 200 ore relative all'area culturale e 600 ore relative all'area professionale (di cui 16 ore per gli esami finali). Nell'ambito di tale percorso dovranno essere svolte, obbligatoriamente, 320 ore di tirocinio curriculare nella logica di "alternanza scuola-lavoro" che non potranno in alcun caso concorrere ad una riduzione dell'area professionale.

Infine, il percorso dei destinatari occupati con mansioni affini alla qualifica che intendono ottenere avrà una durata complessiva pari a 800 ore, di cui 200 ore relative all'area culturale e 600 ore relative all'area professionale (di cui 16 ore per gli esami finali), senza tirocinio.

Si precisa che in tutte le tipologie di percorso un monte ore pari al massimo a 16 ore è dedicato e riconosciuto per la realizzazione degli esami finali e considerato ricompreso nelle 800 ore complessive di percorso.

Si precisa inoltre che ogni progetto dovrà garantire la più ampia copertura regionale e assicurare la pubblicizzazione e la diffusione dell'opportunità al più ampio numero di destinatari potenziali. La proposta progettuale dovrà quindi fornire elementi sufficienti a garantire di poter erogare percorsi formativi là dove si concentrano il maggior numero di richieste da parte dell'utenza anche coerentemente con le esigenze del mercato del lavoro locale.

Ogni progetto, composto da almeno 2 (due) interventi formativi, dovrà fare riferimento a 1 (una) singola qualifica professionale articolabile anche in percorsi differenziati per indirizzi¹³.

Per ciascuna qualifica professionale sarà approvato un solo progetto.

Ogni progetto potrà avvalersi al massimo di un finanziamento pubblico pari a Euro 400.000,00.

8. Caratteristiche degli interventi formativi

Nel delineare la tipologia di percorsi formativi a qualifica per adulti oggetto di questo Avviso, è opportuno ricordare quanto segue:

- gli interventi formativi devono essere finalizzati al conseguimento di qualifiche ascrivibili alle figure individuate dal Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, riportate nell'Appendice n. 1.;
- i risultati di apprendimento in esito a ciascuna delle 22 qualifiche sono definiti dall'Accordo 27 luglio 2011 recepito con Decreto del 11 novembre 2011 e dall'Accordo del 19 gennaio 2012 recepito con Decreto del 23 aprile 2012 e s.m.i.;
- i percorsi formativi delle 22 qualifiche professionali di cui al repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, relativamente ai percorsi di formazione iniziale, si sviluppano

¹³ Esempio. Sarà approvato un solo progetto quadro relativo alla qualifica "Operatore ai servizi di promozione e accoglienza". Il progetto quadro potrà prevedere uno o entrambi gli indirizzi previsti per questa qualifica ovvero indirizzo 1 "Strutture ricettive" e indirizzo 2 "Servizi del turismo".



ALLEGATO B DGR nr. 1041 del 17 luglio 2018

pag. 16 di 34

in tre annualità, consentono l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e dell'obbligo formativo e in Regione Veneto prevedono 2970 ore che includono l'esperienza di stage/tirocinio;

- il profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi di istruzione e formazione professionale si realizza attraverso l'acquisizione unitaria:
 - delle competenze di base che includono e sviluppano le competenze previste per l'obbligo d'istruzione di carattere linguistico, matematico, scientifico tecnologico, storico-sociale ed economico;
 - delle competenze tecnico-professionali comuni, riferite agli ambiti della qualità, della sicurezza, della tutela della salute e dell'ambiente;
 - delle competenze tecnico-professionali specifiche caratterizzanti il contenuto professionale della figura nazionale di riferimento;
- le competenze tecnico professionali specifiche, le competenze tecnico-professionali comuni e le competenze di base e i relativi standard minimi sono assunti come risultati di apprendimento per il conseguimento di qualifiche;
- l'identità formativa dei percorsi formativi a qualifica che consentono l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e dell'obbligo formativo si caratterizzano per tre dimensioni: culturale, professionalizzante e educativa. Tale identità viene mantenuta anche nei percorsi a qualifica per gli adulti puntando in modo particolare alle prime due dimensioni. La terza dimensione, quella educativa, rimane sullo sfondo a rafforzare le prime due.

Gli interventi proposti devono garantire:

- la personalizzazione dei percorsi, per fornire ai destinatari gli strumenti atti a garantire l'acquisizione di apprendimenti per l'inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle professioni;
- l'adozione da parte dei docenti, sia singolarmente sia collegialmente, di modalità di verifica e valutazione – in itinere e finale - degli apprendimenti coerenti alla didattica per competenze;
- lo svolgimento, qualora previsto, di un tirocinio curriculare nella logica di "alternanza scuola-lavoro", all'interno di un'azienda appartenente al settore produttivo e all'area di attività individuata.

Per quanto concerne la consistenza dei percorsi, in considerazione della tipologia di utenza (adulti), alla maturità e alla spinta motivazionale che tale utenza di norma manifesta, è opportuno procedere secondo una scansione temporale che consente una riduzione del monte ore rispetto a quanto previsto dai percorsi a qualifica nella formazione iniziale.

Pertanto, rispetto ai percorsi a qualifica della formazione iniziale che hanno una durata triennale e un monte ore complessivo di 2970 ore, i percorsi a qualifica per adulti oggetto della Direttiva devono prevedere percorsi da realizzarsi in 1 (una) annualità con durata complessiva pari a 800 ore di cui 200 ore relative all'area culturale e 600 ore relative all'area professionale (di cui 16 ore per gli esami finali), con possibilità di svolgimento diurno e/o serale.

Come anticipato per coloro che possiedono esperienza lavorativa o formativa affine alla qualifica da ottenere è previsto lo svolgimento di un'esperienza di tirocinio curriculare nella logica della "alternanza scuola-lavoro" di 120 ore (da svolgersi nell'arco di 3 settimane anche non consecutive) incluse o meno nelle 600 ore previste nell'area professionale.

Per coloro che invece possiedono un'esperienza lavorativa non affine alla qualifica da ottenere, di almeno 5 anni, è previsto lo svolgimento di un'esperienza di tirocinio curriculare nella logica della "alternanza scuola-lavoro" di 320 ore (da svolgersi nell'arco di 8 settimane anche non consecutive) supplementari rispetto alle 600 ore dell'area professionale.

Il tirocinio è parte integrante e concorrono a tutti gli effetti al completamento del percorso formativo e per essere ritenuto valido al raggiungimento della qualifica deve essere frequentato per almeno il 75% del monte ore previsto.



ALLEGATO B DGR nr. 1041 del 17 luglio 2018

pag. 17 di 34

A supporto delle esperienze di tirocinio è prevista l'attività di "Accompagnamento al tirocinio", della durata minima di 6 ore e massima di 12 ore per i tirocini di 120 ore e della durata minima di 8 ore e massima di 32 ore per i tirocini di 320 ore, finalizzata a fornire un supporto costante al destinatario e garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi.

Le attività di accompagnamento al tirocinio si svolgeranno lungo tutta la durata del tirocinio, dovranno concludersi con la verifica degli apprendimenti ex post.

I tirocini dovranno svolgersi nel territorio regionale. Dovrà essere garantita la realizzazione di almeno due visite aziendali in loco alla quale dovranno essere presenti il tutor didattico-organizzativo, il tutor aziendale e il tirocinante stesso.

La condizione di riconoscimento dei costi delle attività di accompagnamento al tirocinio, pari a Euro 38,00 ora/attività individuale, è la singola ora di servizio erogata al destinatario.

In relazione al riconoscimento di crediti da esperienza (professionale e/o formativa), il percorso formativo a qualifica per adulti potrà ridursi da 800 ore fino a 320 ore. Si precisa che il riconoscimento dei crediti è riservato solo ai destinatari in possesso di esperienza lavorativa o formativa affine alla qualifica da ottenere (punti a., b., d. dei destinatari), con esclusione dei destinatari in possesso dei requisiti di cui ai punti c. ed e..

Tale riconoscimento di crediti potrà avvenire a seguito della valutazione della Commissione preposta in fase di costruzione del percorso personalizzato.

La percentuale di crediti riconoscibili in termini di riduzione è pari al massimo al 60% del monte ore.

Assunto che, di norma, è possibile riconoscere crediti principalmente sulla base di tre modalità:

- titoli e certificazioni riconosciute,
- evidenze documentate,
- prove di accertamento sulla base di dichiarazioni di possesso di competenze da parte del candidato non adeguatamente supportate,

in relazione all'eventuale riconoscimento dei crediti (a riduzione del monte ore), a cura della Commissione, sarà possibile considerare ulteriori certificazioni riconosciute (ad esempio certificazioni linguistiche, ECDL, etc.) e documentate (ad esempio attestazioni, prodotti, ecc.) oltre alla opportunità di attivare prove di accertamento sulla base di dichiarazioni di possesso di competenze da parte del candidato non adeguatamente supportate.

In considerazione della peculiarità dei percorsi a qualifica per adulti, della necessaria personalizzazione, dovranno essere descritte e motivate le modalità organizzative che si intendono attuare al fine di garantire la necessaria flessibilità degli interventi formativi.

Si sottolinea che per quanto riguarda l'area culturale dovrà essere riportato un riferimento forte alle competenze chiave europee così come descritte nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente.

Si sottolinea inoltre che per garantire un'immediata valenza applicativa sul piano professionale la proposta formativa dovrà comprendere anche gli apprendimenti relativi alla "Cultura della sicurezza e ambiente", che dovranno corrispondere a quanto normato dalla legislazione vigente in materia, al fine di essere oggetto di certificazione a margine del percorso formativo dell'allievo. Si dovranno quindi includere obiettivi formativi inerenti ad una formazione esplicita nel campo del primo soccorso¹⁴, della prevenzione incendi¹⁵, della sicurezza sul lavoro¹⁶, della manipolazione degli alimenti e dell'*Hazard analysis and critical control points* (HACCP), della certificazione ambientale, specifici a seconda del profilo professionale interessato.

¹⁴ Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 45.

¹⁵ Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 46.

¹⁶ Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 37 e Accordo CSR n. 221 del 21 dicembre 2011. In particolare si richiama che al paragrafo "Condizioni particolari", l'Accordo prevede che la frequenza di corsi di formazione professionale finanziati e/o



ALLEGATO B DGR nr. 1041 del 17 luglio 2018

pag. 18 di 34

La formazione in materia di “Sicurezza del lavoro”, disciplinata dal Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori, Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, rientra tra le competenze tecnico-professionali comuni di qualifica professionale individuate dall’Allegato 3 dell’Accordo del 29/4/2010.

Gli interventi formativi previsti nei progetti devono essere attivati e conclusi con i seguenti criteri relativi ai numeri minimi di allievi.

NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI ALL’AVVIO	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI ALL’AVVIO	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI FORMATI
20	10	7

Per tale attività è previsto il riconoscimento dell’Unità di costo standard relativa alla formazione di utenza disoccupata, pari a € 93,30 ora/attività + € 4,10 ora/allievo.

Le condizioni per il riconoscimento sono il rispetto del numero minimo dei partecipanti in formazione all’avvio (10) e formati (7) e il raggiungimento di almeno il 75% di frequenza rispetto al monte ore complessivo (920 ore per le categorie a, b, c, d e 1120 ore per la categoria e) da parte degli utenti formati.

Si precisa che in presenza di un numero inferiore di allievi in grado di raggiungere il requisito minimo della frequenza, per i gruppi di destinatari formati uguali o superiori a 3 (tre) unità e inferiori a 7 (sette) unità, sarà riconosciuto solo il contributo Unità di costo standard di € 93,30 ora/attività e non quello pari a € 4,10 ora/allievo¹⁷.

L’assenza dei requisiti nei destinatari che concorrono a formare il numero minimo richiesto per l’avvio e per la conclusione, accertata successivamente all’avvio del corso, comporta l’applicazione di decurtazioni del contributo pubblico nelle misure previste dagli Adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività.

Analoga disposizione sarà applicata in sede rendicontale a eventuali interventi in cui, a conclusione delle attività, si riscontri un numero effettivo di frequentanti inferiore al minimo previsto per l’avvio.

Il rilascio dell’attestato di qualifica professionale è previsto a conclusione del percorso formativo, previo superamento delle prove finali regolate dalle disposizioni regionali.

9. Riconoscimento di crediti formativi

L’impianto di questa Direttiva si sviluppa in continuità alle analoghe esperienze condotte nel 2013, in forma di azione di sistema sperimentale, con la DGR n. 2552, e nel 2016, con la DGR n. 1048. Si è trattato di due esperienze che, come evidenziato dai dati di monitoraggio, si sono rivelate di successo, e per le quali si è pertanto espresso un interesse e una domanda di proseguo.

Si intende quindi migliorare e stabilizzare l’esperienza condotta sostenendo ancora, grazie alle competenze acquisite, la personalizzazione dei percorsi sia a seguito del riconoscimento di crediti sia a seguito del ricorso a metodologie didattiche, formative e valutative innovative per il sistema.

L’obiettivo del riconoscimento di crediti sulla base di evidenze riferite ad acquisizioni ottenute in contesti formali, non formali e informali è quello di valorizzare gli apprendimenti pregressi della persona e qualora siano coincidenti con parti del percorso formativo al quale intende partecipare esentarla dal frequentare parti del percorso formativo stesso.

L’intervento prevede quindi, esclusivamente per i destinatari per i quali, nell’ambito delle attività svolte con il supporto della consulenza individuale volta alla definizione del percorso formativo personalizzato, sia emersa la possibilità di riconoscimento di crediti relativi ad apprendimenti acquisiti in contesti non formali e

riconosciuti dall’Amministrazione Regionale, costituisca, a determinate condizioni, credito formativo permanente. Per ogni approfondimento si rimanda all’Accordo.

¹⁷ Come da procedura già approvata dalla Regione del Veneto con Dgr n. 1890 del 22 novembre 2017 a chiarimento e sostegno del precedente intervento Dgr n. 1048/2016.



ALLEGATO B DGR nr. 1041 del 17 luglio 2018**pag. 19 di 34**

informali, un'attività di valutazione per il riconoscimento di crediti formativi da parte di una apposita Commissione.

La Commissione istituita per il riconoscimento dei crediti è composta da 3 esperti. Nel caso di destinatari a cui siano riconoscibili crediti formativi che derivano unicamente da apprendimenti acquisiti in contesti formali, la Commissione verifica e ratifica il percorso formativo personalizzato elaborato dagli esperti di formazione nell'ambito della consulenza individuale.

L'attività di valutazione della Commissione ha una durata massima di 2 ore per ciascun destinatario. Conseguentemente, il parametro di costo standard applicabile, pari a Euro 38 ora/destinatario sarà riconosciuto per ciascun esperto e il costo da calcolare per ciascun destinatario sarà quindi pari a 2 ore x 38 Euro x 3 esperti.

Per le attività di riconoscimento la condizione per la riconoscibilità è rappresentata dalla realizzazione della singola ora di intervento erogata al destinatario.

Sono oggetto del riconoscimento le Unità di Risultati di Apprendimento¹⁸.

Le fasi di identificazione e validazione delle Unità di Risultati di Apprendimento, con l'obiettivo, per il destinatario, di ottenere il riconoscimento di crediti formativi, sono realizzate tramite le seguenti tipologie di attività¹⁹:

- Accoglienza e colloquio di approfondimento²⁰;
- Supporto alla costruzione del dossier delle evidenze;
- Consulenza individuale volta alla definizione del percorso formativo personalizzato;
- Valutazione in Commissione per il riconoscimento dei crediti formativi.

Tali attività non sono da intendersi come rigidamente consecutive sul piano temporale, rispondendo piuttosto ad una logica circolare²¹.

In relazione alla necessità che, nell'ambito di ciascun progetto, il processo volto al riconoscimento dei crediti produca esiti comparabili e segua prassi condivise, dovranno essere utilizzati i medesimi documenti di supporto i cui format saranno approvati con successivo decreto del Direttore della Direzione Lavoro. I documenti²² richiamati sono:

- Domanda di riconoscimento di crediti formativi;

¹⁸ L'Unità di Risultati di Apprendimento è un *elemento della qualifica costituito da una serie coerente di conoscenze, abilità e competenze suscettibili di essere valutate e convalidate* (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale). Si precisa che in queste progettazioni il termine Unità di Risultati di Apprendimento può essere inteso sia riferito alla "intera" competenza e ai suoi elementi componenti cioè le corrispondenti conoscenze essenziali e abilità fondamentali sia a conoscenze e abilità quali parti di una singola competenza.

¹⁹ Alle attività richiamate possono esserne aggiunte anche altre finalizzate ad aumentare l'efficacia complessiva degli interventi. Quelle richiamate sono le attività ritenute fondamentali per garantire l'identificazione e la validazione di Unità di Risultati di Apprendimento.

²⁰ La attività di "accoglienza e colloquio di approfondimento" è svolta a favore di tutti i destinatari degli interventi formativi indipendentemente dalla esplicitazione della richiesta di ottenimento di crediti formativi. In seguito al colloquio di approfondimento l'operatore potrà far emergere la possibilità di riconoscimento di crediti formativi relativi ad apprendimenti acquisiti in contesti non formali e informali.

²¹ A differenza delle fasi di identificazione e validazione delle Unità di Risultati di Apprendimento che rispondono ad una precisa successione temporale sequenziale.

²² Si precisa che a ciascuna tipologia di attività è stato attribuito un massimale di durata. Sono previste 2 ore per l'accoglienza e il colloquio di approfondimento, 7 ore per il Supporto alla costruzione del dossier delle evidenze e 2 ore per la Commissione di riconoscimento crediti. Per la consulenza individuale volta alla definizione del Piano formativo personalizzato è previsto un monte ore variabile tra le 2 e le 6 ore. Si precisa anche che nel caso in cui la persona rinunci al riconoscimento di crediti formativi preferendo avvalersi della opportunità di frequentare comunque il percorso formativo, sottoscriverà una dichiarazione che formalizza tale scelta. Anche il format di questo documento sarà messo a disposizione con successivo Decreto del Direttore della Sezione Lavoro.



ALLEGATO B DGR nr. 1041 del 17 luglio 2018

pag. 20 di 34

- Dossier individuale delle evidenze²³;
- Piano formativo personalizzato;
- Verbale di riconoscimento crediti formativi;
- Attestato di riconoscimento crediti formativi.

Le progettazioni approvate per realizzare i percorsi formativi a qualifica per adulti dovranno essere elaborate declinando, per ogni competenza riferita alla qualifica²⁴ le conoscenze, le abilità e il relativo monte ore assegnato.

Per procedere al riconoscimento di crediti formativi²⁵, devono essere descritti i Risultati di Apprendimento che si intendono perseguire partendo dal riferimento della competenza standard e/o dalle singole conoscenze e abilità. Questo passaggio consente di definire qual è il punto di riferimento da assumere per meglio evidenziare quali apprendimenti possono essere riconosciuti come eventuali crediti e, ancora, consente di realizzare le verifiche in itinere e le valutazioni finali in contesto formale. Si tratta di un passaggio fondamentale e, in quanto tale, è necessario garantirlo in sede di progettazione didattica degli interventi. Come sarà precisato nel successivo, proprio in relazione alla rilevanza di questo passaggio, sono previste azioni di accompagnamento a carattere formativo dedicate ai formatori e agli operatori coinvolti nella realizzazione dei percorsi di Formazione a qualifica per adulti.

La declinazione in Risultati di Apprendimento più dettagliati, ma comunque espressivi di un agire integrato delle diverse componenti, consente di definire quali “oggetti” è necessario osservare per considerare il Risultato di Apprendimento acquisito dalla persona e quali indicatori è necessario assumere per comprendere il livello di autonomia e responsabilità²⁶ al quale la persona ha acquisito gli apprendimenti oggetto di valutazione finalizzata al riconoscimento di crediti. Si sottolinea che valutare l’avvenuta acquisizione di apprendimenti in contesti extra-scolastici con l’obiettivo di riconoscere dei crediti formativi richiede l’assunzione dei medesimi elementi di riferimento (Unità di Risultati di Apprendimento, “oggetti” di osservazione, indicatori, livello di autonomia e responsabilità) adottati nei contesti formali.

Ne consegue che per consentire un puntuale riconoscimento dei crediti formativi, esentando la persona dal frequentare parti del percorso formativo, più la competenza (standard) è descritta e articolata in Unità di Risultati di Apprendimento cui corrisponderanno specifiche Unità Formative più ne potranno conseguire una valutazione mirata e una offerta formativa personalizzabile e rispondente ai diversi bisogni delle persone.

10. Attività complementari ai percorsi formativi

Nell’architettura complessiva dei percorsi formativi sono inoltre previste le seguenti attività complementari²⁷.

A) Attività di accompagnamento dei destinatari

Tipologia intervento	Tipologia azione	Contenuti	Durata in h. min.	Durata in h. max.	Modalità erogazione	UCS
	Accoglienza	Colloquio di approfondimento -				

²³ Definito dalle “Linee guida per la validazione di competenze acquisite in contesti non formali ed informali” approvate con DGR n. 2895 del 2012.

²⁴ Il riferimento per le competenze riferite alle qualifiche approvate sono quelle previste dagli Accordi del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012.

²⁵ Nel caso in cui il riconoscimento di crediti formativi si basi in modo esclusivo su evidenze riferite a esperienze di istruzione e formazione corrispondenti o superiori al III livello EQF non si deve prevedere la costruzione del Dossier delle evidenze

²⁶ In questo caso il riferimento non potrà che essere il III livello EQF.

²⁷ Ciascuna delle attività complementari dovrà essere descritta in una scheda 6 del formulario di presentazione dei progetti.



ALLEGATO B DGR nr. 1041 del 17 luglio 2018

pag. 21 di 34

Accompagnamento dei destinatari		definizione del percorso	2		Individuale	Euro 38,00 ora/attività consulente con almeno 3 anni di esperienza (fascia base)
	Supporto alla costruzione del dossier delle evidenze	Assistenza per i destinatari che richiedono il riconoscimento di crediti riferiti ad apprendimenti acquisiti in contesti non formali e informali	7			
	Consulenza formativa	Definizione del percorso formativo personalizzato	2	6		
	Ricerca attiva di lavoro	Assistenza nell'individuazione di opportunità di lavoro (da prevedere nella fase finale del percorso formativo e comunque entro il termine delle attività progettuali)	4	8	Individuale	Euro 38,00 ora/attività consulente con almeno 3 anni di esperienza (fascia base)
					Gruppo (da 2 a 20 destinatari)	Euro 15,00 ora/attività/destinatari

Per le attività di accompagnamento la condizione per la riconoscibilità è rappresentata dalla realizzazione della singola ora di intervento erogata al destinatario.

B) Formazione/accompagnamento formatori

I progetti di formazione a qualifica per adulti rappresentano un'azione a carattere innovativo sia per quanto riguarda gli interventi formativi sia per la parte delle attività di accompagnamento per i destinatari finali.

In considerazione della architettura formativa ma anche organizzativa di tali interventi si ritiene necessario prevedere azioni di accompagnamento/formazione dedicate ai formatori, e agli operatori, chiamati a realizzare le attività del progetto. Tali azioni sono finalizzate a supportare sul piano metodologico i formatori e gli operatori chiamati a realizzare le attività previste da progetto.

Le azioni formative dovranno riguardare il tema della valutazione per competenze e, in modo particolare, la costruzione di indicatori volti a sostenere l'azione valutativa necessaria al riconoscimento di crediti formativi, le verifiche in itinere alla realizzazione degli interventi formativi e la valutazione finale.

Gli esperti che condurranno le azioni a valenza formativa dovranno dedicare una parte del monte ore disponibile per verificare, insieme ai formatori e agli operatori che condurranno gli interventi di Formazione a qualifica per adulti, la "tenuta" dell'impianto descrittivo dei Risultati di Apprendimento che si intendono perseguire apportando le eventuali modifiche e integrazioni ritenute necessarie nell'ambito della progettazione didattica di dettaglio.

Questa tipologia di attività è facoltativa nei progetti promossi da Soggetti accreditati che abbiano già partecipato ai precedenti interventi di formazione a qualifica per adulti a carattere pilota (Dgr n. 2552 del 20 dicembre 2013 e alla Dgr. n. 1048 del 29 giugno 2016), mentre è obbligatoria nei progetti promossi da Soggetti accreditati che si propongano per la prima volta nell'ambito di tale tipologia di intervento.



ALLEGATO B DGR nr. 1041 del 17 luglio 2018

pag. 22 di 34

L'attività di formazione/accompagnamento dei formatori, se prevista, avrà una durata di minimo 24 ore e massimo 48 ore e sarà svolta in modalità di gruppo con un minimo di 6 e un massimo di 15 partecipanti. Il numero di ore minimo e massimo è da intendersi complessivo nell'ambito di ciascun progetto. Sono possibili interventi con gruppi diversi di destinatari (formatori, operatori) purché siano rispettati il numero minimo di partecipanti per ciascun intervento e il numero massimo di ore complessive²⁸.

Per tale attività è previsto il riconoscimento dell'Unità di costo standard relativa alla formazione di utenza occupata, pari a € 164,00 ora/attività. Le condizioni per il riconoscimento sono il rispetto del numero minimo dei partecipanti in formazione (6) e il raggiungimento di almeno il 70% del monte ore previsto da parte degli utenti in formazione/accompagnamento²⁹.

L'attività deve essere propedeutica allo svolgimento delle attività con i destinatari e pertanto calendarizzata e realizzata in coerenza con tale finalità preparatoria.

11. Attivazione del progetto

I destinatari degli interventi saranno individuati successivamente alla presentazione del progetto.

Dal momento in cui il progetto sarà presentato potranno essere avviate le azioni di diffusione e pubblicizzazione nelle quali dovrà essere precisato in modo chiaro e inequivocabile che i progetti saranno soggetti a valutazione da parte della Direzione Lavoro della Regione del Veneto e che, pertanto, la realizzazione delle attività sarà subordinata all'approvazione del progetto stesso da parte dell'Amministrazione regionale. La diffusione e la pubblicizzazione dell'iniziativa³⁰ sono finalizzate alla raccolta delle espressioni di interesse.

La selezione dei candidati³¹ interessati alla iniziativa dovrà invece essere avviata successivamente alla approvazione dei progetti. La scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione deve essere fissata almeno venti giorni dopo la data di apertura per la presentazione delle domande di ammissione.

Il processo di selezione si baserà prioritariamente sulla verifica della sussistenza delle caratteristiche e dei requisiti da parte dei candidati, per poter partecipare all'iniziativa³². In esito al processo di selezione deve essere redatta una graduatoria di merito.

In sintesi, il processo prevede:

- avvio delle azioni di diffusione e pubblicizzazione dopo aver confermato la candidatura del progetto;
- entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'esito delle istruttorie di valutazione, avvio del progetto³³;

²⁸ Ad esempio in un progetto è possibile attivare due interventi, uno della durata di 20 ore per 15 partecipanti e uno della durata di 28 ore per 6 partecipanti.

²⁹ In gruppi composti da 6 a 9 partecipanti, almeno 6 devono raggiungere il 70% del monte ore previsto; in gruppi composti da 10 a 15 partecipanti almeno 10 devono raggiungere il 70% del monte ore previsto.

³⁰ Per la durata delle azioni di pubblicizzazione si veda la sezione C, paragrafo 3 "Pubblicizzazione delle iniziative" della DGR 670 del 28 aprile 2015.

³¹ Nel formulario dovrà essere previsto un intervento relativo alle attività di selezione. Se, per esempio, gli interventi formativi previsti in un progetto fossero tre, sarà sufficiente elaborare solo una scheda intervento per la selezione con tante edizioni quanti sono gli interventi formativi previsti da progetto, in questo caso, n. 3 edizioni.

³² Si veda il paragrafo "Destinatari".

³³ Il progetto può essere avviato sia con l'attività di selezione (che dovrà concludersi entro 60 giorni dall'avvio del progetto) sia, se prevista dal progetto, con la Formazione/accompagnamento dei formatori e operatori che saranno coinvolti nella realizzazione degli interventi di formazione a qualifica per adulti. Qualora l'avvio coincidesse con la selezione questo sarà considerato effettivo con la comunicazione formale all'Ufficio Gestione della Direzione Lavoro della prima data relativa alle selezioni, che provvederà a perfezionare l'avvio.



ALLEGATO B DGR nr. 1041 del 17 luglio 2018

pag. 23 di 34

- entro 60 giorni dalla data di avvio del progetto dovranno concludersi sia le selezioni, con la graduatoria di merito e l'indicazione di eventuali cause di esclusione, sia i lavori delle Commissioni attivate per il riconoscimento dei crediti formativi.

Successivamente alla chiusura delle selezioni e al termine dei lavori delle Commissioni attivate per il riconoscimento dei crediti formativi, gli interventi di Formazione a qualifica per adulti dovranno essere immediatamente avviabili.

Coerentemente con il riconoscimento o meno dei crediti saranno quindi definitivi e realizzati i percorsi formativi in annualità unica, con monte ore complessivo (800 ore) o ridotto (comunque complessivo di 16 ore per gli esami finali).

I percorsi formativi si concluderanno con l'esame di qualifica, ai sensi delle norme regionali.

In conclusione di progetto saranno erogate le azioni di ricerca attiva di lavoro.

12. Utilizzo del Registro on-line

Per gli interventi previsti in questa Direttiva, formativi e non formativi, ad esclusione dell'esperienza di tirocinio, è previsto l'utilizzo del Registro on-line (ROL), secondo le regole e le procedure stabilite nel Decreto n. 621 del 27 agosto 2014 (Allegato A) "Registro on-line: modalità e regole di utilizzo dell'applicativo".

Si precisa che l'attività di tirocinio sarà rilevata attraverso lo strumento del registro a fogli mobili per attività individuale.

In particolare il registro on-line dovrà essere utilizzato per:

- Interventi formativi;
- Accoglienza;
- Supporto alla costruzione del dossier delle evidenze;
- Consulenza formativa;
- Ricerca attiva di lavoro;
- Riconoscimento dei crediti formativi;
- Formazione/accompagnamento dei formatori e operatori.

Si ricorda che per poter utilizzare il Registro On-line per la registrazione telematica delle presenze sono necessarie le attività preliminari di seguito descritte.

1. I docenti e il personale amministrativo degli enti devono registrarsi nel sistema di autenticazione regionale "Federa" (indicando come soggetto gestore "Dominio generale di Regione Veneto")³⁴.

2. Gli enti di formazione devono inviare la richiesta di abilitazione all'uso del Registro Online all'indirizzo registronline@regione.veneto.it, indicando, per ciascun nominativo:

- nome e cognome della persona da abilitare;
- codice fiscale della persona da abilitare (va prestata particolare attenzione alla corretta compilazione del CF sia nella registrazione sia nella richiesta di abilitazione);
- codice dell'ente di appartenenza o dell'azienda.

3. Gli enti riceveranno una mail di conferma dell'avvenuta abilitazione.

4. Successivamente, e prima dell'avvio delle attività, dovranno essere caricati i consueti dati relativi all'edizione e dovrà essere richiesta all'Ufficio Gestione l'autorizzazione all'avvio (via mail all'indirizzo infose.lavoro@regione.veneto.it). Fino a quando l'edizione non è autorizzata, le relative attività non sono visibili nel Registro On-line.

³⁴ Per le istruzioni sulla procedura di registrazione è necessario leggere il "Manuale di utilizzo del Registro Online".



13. Gruppo di lavoro

In relazione all'utilizzo dei costi standard nella presente Direttiva si rende necessario definire i requisiti minimi del gruppo di lavoro coinvolto nella progettazione e realizzazione degli interventi di cui alla presente Direttiva.

In linea generale deve essere assicurata la messa a disposizione di un adeguato e composito gruppo di lavoro formato da più persone che svolgono più ruoli (massimo due a soggetto) e che presentino una precisa esperienza professionale attinente alle diverse attività da realizzare nel progetto.

Il soggetto proponente dovrà garantire il tutoraggio del percorso in ogni sua fase e ha la responsabilità delle scelte operative compiute. In linea generale dovrà essere assicurata la messa a disposizione di un adeguato gruppo di lavoro che presenti una precisa esperienza professionale attinente alle materie oggetto del progetto.

Ogni progetto dovrà individuare figure professionali di riferimento per l'attività di accompagnamento e per l'attività di docenza/formazione dedicate ai destinatari degli interventi formativi a qualifica nonché figure professionali adeguate per l'attività di formazione/accompagnamento a valenza formativa dedicata agli operatori/docenti coinvolti nelle azioni del progetto quadro. Tali figure professionali devono possedere specifiche esperienze professionali nei rispettivi ambiti.

L'esperto di accompagnamento nelle attività rivolte ai destinatari deve avere specifica esperienza professionale di almeno 2 (due) anni nella accoglienza/colloquio di approfondimento e nella consulenza individuale volta a definire percorsi personalizzati. Relativamente agli operatori chiamati ad intervenire nel supporto alla costruzione del dossier delle evidenze essi dovranno dimostrare di avere esperienza nella erogazione di tale servizio di almeno 1 (uno) anno.

Gli esperti, figure professionali senior, che intervengono nella attività di formazione/accompagnamento dedicata ai formatori e operatori dovranno avere esperienza almeno quinquennale nella formazione/accompagnamento di operatori nello specifico ambito di intervento.

In ogni progetto dovrà essere individuato almeno un referente (direttore/coordinatore di progetto) che assicuri il necessario coordinamento delle attività progettuali anche con la Sezione Lavoro al fine di relazionare sulle attività e sugli esiti del progetto ogni qualvolta la Sezione Lavoro ne ravvisi la necessità. Tale figura professionale dovrà avere un'esperienza di almeno 5 anni in analoghe attività e la sostituzione della stessa in corso d'opera dovrà avvenire esclusivamente con una figura avente le medesime caratteristiche della prima.

A livello progettuale³⁵ dovrà essere garantito che, almeno il 40% del monte ore complessivo, sia ricoperto da figure professionali di docenti/consulenti di fascia senior (almeno 5 anni di esperienza) e non più del 20% di fascia junior. L'attività svolta in assenza dei requisiti previsti non sarà riconosciuta ai fini del calcolo del contributo.

In fase di realizzazione, per ogni progetto dovranno essere rispettate le percentuali di docenti/consulenti di fascia senior, middle e junior dichiarate in sede di presentazione del progetto, in quanto oggetto di valutazione.

Dovrà essere prevista la figura di almeno un addetto alla selezione che avrà il compito di assicurare la corretta gestione delle attività di selezione dei partecipanti.

Nello svolgimento degli interventi formativi a qualifica rivolti ai destinatari dovrà essere garantita la presenza di almeno un tutor didattico/organizzativo per almeno il 20% del monte ore complessivo previsto di

³⁵ Si precisa che tali percentuali devono essere assicurate sul monte ore totale del progetto e non sul singolo intervento. Inoltre, il limite del 40% di figure professionali di fascia senior deve essere considerato come limite minimo sotto il quale non è possibile scendere, ma comunque suscettibile di incremento. Analogamente il limite del 20% di personale di fascia junior è da considerarsi quale limite massimo da non superare che è possibile ridurre in funzione delle altre figure professionali (senior e middle) che si intendono coinvolgere.



ALLEGATO B DGR nr. 1041 del 17 luglio 2018

pag. 25 di 34

ogni singola edizione/intervento e verificabile dalle firme di presenza sui registri. Si ricorda che il tutor didattico/organizzativo ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente organizzative) quella di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando l'acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e competenze. Il tutor non interviene sui contenuti dell'intervento, ma sul processo psico-sociale dello stesso, sotto il profilo cognitivo, emotivo, relazionale, sociale. Ha, inoltre, il compito di monitorare costantemente l'andamento degli apprendimenti, relazionandosi con il coordinatore del progetto.

Dovrà, inoltre, essere assicurata l'individuazione di un tutor aziendale per ogni azienda che accoglie gli utenti. Il tutor aziendale deve garantire un supporto costante all'utente in fase di tirocinio per facilitarne l'acquisizione degli apprendimenti.

Dovrà essere garantito un raccordo costante tra il tutor aziendale ed il tutor didattico/organizzativo e/o il direttore/coordinatore di progetto, prevedendo la realizzazione di almeno due incontri che dovranno risultare dai report di attività degli operatori coinvolti ed essere opportunamente registrati.

Inoltre, il soggetto gestore deve assicurare la realizzazione di almeno una visita aziendale in ciascuna impresa presso cui è inserito il tirocinante. A tali visite dovranno essere presenti il tutor didattico/organizzativo, il tutor aziendale ed il tirocinante; tali visite dovranno essere verificabili dalle firme di presenza sui fogli mobili per il tirocinio e dai report di attività dell'operatore coinvolto.

Il soggetto gestore deve assicurare la presenza di adeguate figure professionali che supportino l'assistenza al *reporting* delle attività svolte durante il tirocinio e provvedano alla verifica degli apprendimenti ex-post.

Il dettaglio delle diverse figure professionali che compongono il gruppo di lavoro dovrà essere inserito nello specifico campo relativo alle figure professionali utilizzate in sede di presentazione del progetto.

Il curriculum vitae (CV) di ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro, sottoscritto dall'interessato e compilato secondo il modello *Europass*, deve essere completo di tutti i dati, con indicazione precisa del titolo di studio e con la specifica illustrazione delle esperienze professionali richieste e/o maturate. Il CV dovrà essere tenuto agli atti dal soggetto referente del progetto e presentato ad ogni richiesta della Direzione Lavoro.

Si ritiene necessario precisare anche alcune incompatibilità tra figure professionali che intervengono nell'ambito degli interventi finanziati:

- **utente: incompatibilità assoluta con altre figure;**
- **amministrativo:** compatibilità con qualsiasi altra figura;
- **docente:** incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa e le funzioni di coordinamento e direzione che non possono superare il 40% del monte ore complessivo attribuito al soggetto;
- **tutor:** incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa;
- **coordinatore/direttore:** incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa e per la funzione di docenza fino al massimo del 40% del monte ore complessivo attribuito al soggetto.

Si precisano di seguito i seguenti principi generali:

1. in caso di compatibilità di funzioni, resta intesa l'inammissibilità di coincidenza oraria dei servizi prestati, pena la revoca del contributo;
2. la percentuale massima del monte ore assegnato al ruolo secondario è fissata al 40% del monte ore complessivo attribuito al soggetto;
3. l'incompatibilità è definita per singolo intervento formativo.

Nella griglia sotto riportata si riassumono le indicazioni sull'incompatibilità tra le figure professionali che intervengono nelle attività formative.

Griglia di incompatibilità tra le figure professionali

ALLEGATO B DGR nr. 1041 del 17 luglio 2018

pag. 26 di 34

	UTENTE	AMMINISTRATIVO	DOCENTE/ CONSULENTE	CONSULENTE Accompagnamento	TUTOR	COORDINATORE /DIRETTORE
UTENTE		I	I	I	I	I
AMMINISTRATIVO	I		C	C	C	C
DOCENTE/ CONSULENTE	I	C		C	I	40%
CONSULENTE Accompagnamento	I	C	C		I	40%*
TUTOR	I	C	I	I		I
COORD./DIRETT.	I	C	40%	40%*	I	

Legenda: I = Incompatibile; C = Compatibile

* previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale.

14. Delega

Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. Non è consentita in nessun caso la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto. Sul punto si rimanda quanto previsto nel Testo Unico per i beneficiari al paragrafo A.3 “procedure per l'affidamento a terzi”.

15. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La procedura per la presentazione della domanda/progetti comprende i passaggi descritti di seguito.

PASSAGGIO 1 – Registrazione tramite il portale GUSI

Registrazione nel sistema GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo) seguendo le istruzioni reperibili al seguente indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>.

Per qualsiasi problematica legata ad aspetti informatici, incluso il ripristino della password, è possibile contattare il call center regionale all'indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 nei seguenti orari: dalle 8.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 14.00 il sabato.

PASSAGGIO 2 – Inserimento e compilazione della domanda/progetto

Imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line SIU della domanda di ammissione e dei progetti accedendo al seguente indirizzo: <https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/>, entro le scadenze degli sportelli previste dal presente provvedimento. La domanda/progetto va compilata in tutte le sue parti secondo le indicazioni fornite dalla Guida alla progettazione che verrà approvata in seguito con decreto del Direttore della Direzione Lavoro. Un'apposita guida alla progettazione sarà resa disponibile come supporto alla compilazione della domanda, dei progetti e dei campi di cui l'applicativo si compone.

PASSAGGIO 3 – Esecuzione controlli di correttezza

Successivamente al completamento dei quadri previsti dal progetto, eseguire la fase dei controlli di verifica della presenza dei dati obbligatori e della correttezza dei dati inseriti.

PASSAGGIO 4 – Conferma della domanda/ progetto

Terminato il passaggio 3, la domanda /progetto può essere messa in stato “confermato”. Con l'operazione di “conferma” della domanda di ammissione/progetto i dati non possono essere più modificati.

PASSAGGIO 5 – Firma digitale

Eseguire il download del modulo generato dal sistema della domanda /progetto e apporre nel file scaricato la firma digitale.



ALLEGATO B DGR nr. 1041 del 17 luglio 2018

pag. 27 di 34

PASSAGGIO 6 – Upload domanda/progetto e allegati

Caricare a sistema (upload):

- il modulo della domanda/progetto firmato digitalmente ed eventuali allegati (lettere di adesione in partenariato);
- scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;
- scansione dei moduli di adesione in partenariato;
- scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di cause ostative;
- scansione della autocertificazione antimafia, se dovuta.

La presentazione della domanda/progetto attraverso l'apposita funzionalità del sistema (SIU) dovrà avvenire entro e non oltre le ore 13.00 del 14 settembre 2018 a pena di inammissibilità. Il sistema oltre tale termine impedisce la presentazione della domanda di ammissione/progetto.

Non è prevista la stampa e la presentazione cartacea della domanda. Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nell'applicativo SIU.

Come previsto dall'informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 luglio 2013, l'imposta di bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal Soggetto Proponente in modo virtuale. Gli estremi dell'autorizzazione all'utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall'Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati nell'apposito quadro della domanda di ammissione/progetto. In mancanza dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate all'utilizzo del bollo virtuale, l'imposta di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno ("bollo"). Nel caso di assolvimento dell'imposta a mezzo modello F24 o tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) gli estremi del pagamento effettuato dovranno essere indicati nell'apposito quadro della domanda/progetto.

La presentazione della domanda/progetto alla realizzazione degli interventi e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e dell'Unione Europea, riguardanti la materia.

La Direzione Lavoro è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico: 041/279 5305 - 5807;
- per quesiti di carattere tecnico, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del nuovo sistema informatico: numero verde 800914708.

Informazioni possono essere richieste anche via e-mail, all'indirizzo lavoro@regione.veneto.it.

16. Procedure e criteri di valutazione

Le procedure e i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati in coerenza con i criteri di selezione già esaminati ed approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015 per il POR FSE 2014-2020.

In coerenza a quanto disposto anche dalla presente direttiva, i progetti sono istruiti in ordine all'ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione da parte di un nucleo di valutazione formalmente individuato.

Criteri di ammissibilità

Tali criteri riguardano la presenza dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto, che non sarà quindi sottoposto alla successiva valutazione.



ALLEGATO B DGR nr. 1041 del 17 luglio 2018

pag. 28 di 34

Requisiti di ammissibilità/inammissibilità:

1. rispetto dei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale per la presentazione delle proposte;
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
3. completa e corretta redazione della documentazione richiesta dalla Direttiva (formulario, domanda di ammissione, modulistica partner, ecc.);
4. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni per poter attuare le azioni richieste dal bando; i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso;
5. rispetto dei massimali e delle prescrizioni stabilite per i soggetti proponenti nella presente direttiva;
6. numero e caratteristiche dei destinatari;
7. durata e articolazione del progetto e correlate modalità operative, rispetto delle caratteristiche progettuali espresse nella presente Direttiva;
8. rispetto dei parametri di costo/finanziari;
9. conformità con il sistema di accreditamento per la formazione.

I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell'esistenza di tutti gli elementi sopra esposti. L'inammissibilità del progetto quadro comporta l'inammissibilità di tutti gli interventi compresi nello stesso.

La valutazione di merito sarà effettuata sulla base dei parametri illustrati nella seguente griglia di valutazione.

	FINALITÀ DELLA PROPOSTA	Livello	
Parametro 1	– Grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del territorio, supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate che consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del sistema produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento;	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
	– circostanziata analisi delle necessità di sviluppo delle competenze dei destinatari con eventuale riferimento a specifici settori emergenti (green economy, blue economy, ecc.);	Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
	– grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi occupazionali (di inserimento/re-inserimento lavorativo), di integrazione sociale e di sviluppo del contesto territoriale;	Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
	– accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere.		



ALLEGATO B DGR nr. 1041 del 17 luglio 2018**pag. 29 di 34**

	OBIETTIVI PROGETTUALI	Livello	
Parametro 2	- Grado di coerenza della proposta progettuale con il POR, in particolare con riferimento agli Obiettivi Specifici al quale il bando si riferisce; - coerenza e adeguatezza degli interventi previsti rispetto alle azioni prescelte.	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
Parametro 3	QUALITA' DELLA PROPOSTA	Livello	
	- Qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nella direttiva di riferimento; - qualità dell'impianto complessivo e delle singole fasi, che devono essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei contenuti che nell'individuazione delle metodologie e degli strumenti utilizzati.	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
Parametro 4	METODOLOGIA E ARTICOLAZIONE	Livello	
	- Qualità delle metodologie didattiche/formative utilizzate: - metodologie applicate per la realizzazione delle attività con particolare riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla coerenza tra l'articolazione del progetto e i contenuti proposti - Qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione: - progetti che prevedano l'attuazione di specifiche azioni di monitoraggio della qualità e degli esiti del progetto con particolare riferimento agli indicatori di risultato pertinenti per l'azione	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
Parametro 5	PARTENARIATO	Livello	
	- Rappresentatività della struttura proponente - Grado di raccordo con i sistemi produttivi locali - Qualità dei partner: - coinvolgimento operativo del partner in alcune fasi del progetto rappresentando un valore aggiunto in termini di concreta realizzazione dello stesso; - presenza di partenariati istituzionali che garantiscano una maggiore finalizzazione dell'iniziativa sul territorio attuando collegamenti con le realtà produttive. - Quantità dei partner: - numero di partner coinvolti	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti



f5319d86



ALLEGATO B DGR nr. 1041 del 17 luglio 2018

pag. 30 di 34

	GRADO DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA	Livello	
Parametro 6	Grado di realizzazione da parte del Soggetto Proponente: percentuale di destinatari iscritti a percorsi di formazione a qualifica per adulti rispetto al numero di destinatari previsti a progetto nell'ambito della DGR n. 1048/2016.	0-75%	0 punti
	Per i soggetti che non abbiano presentato progetti risultati finanziati in adesione alla DGR n. 1048/2016, l'indice sarà pari a 0 (zero).	76 - 100%	2 punti
	Grado di efficacia da parte del Soggetto Proponente: percentuale di destinatari che si sono iscritti a un percorso di formazione a qualifica nell'ambito della DGR n. 1048/2016 e che hanno ottenuto la qualifica.	0 - 80%	0 punti
	Per i soggetti che non abbiano presentato progetti risultati finanziati in adesione alla DGR n. 1048/2016, l'indice sarà pari a 0 (zero).	81 -100%	2 punti

La soglia minima per la finanziabilità dei progetti è stabilita in punti 24.

In ogni caso, ai fini dell'ammissibilità a finanziamento, il progetto deve conseguire una valutazione positiva in tutti i parametri previsti, ove per valutazione positiva si intende un punteggio minimo di Sufficiente in ciascun parametro ad eccezione del Parametro 6 (Grado di realizzazione dell'attività pregressa).

L'assegnazione di una valutazione negativa (punteggio zero) in uno dei parametri sopra indicati comporta l'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione dei finanziamenti, tranne che per la voce "*Grado di realizzazione attività pregressa*".

17. Tempi e esiti delle istruttorie

I progetti presentati saranno approvati con Decreto del Direttore della Direzione Lavoro entro 30 giorni³⁶ successivi al previsto termine di presentazione delle proposte progettuali.

Qualora la data prevista per gli esiti dell'istruttoria coincida con il sabato o con giornata festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Il suddetto Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Direzione Lavoro dai soggetti aventi diritto.

Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate esclusivamente attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it³⁷, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

Qualora in seguito all'esame di ammissibilità o all'esame di valutazione delle proposte progettuali, non fosse possibile assegnare le risorse stabilite, è data facoltà al Direttore della Sezione Lavoro di riaprire i termini per la presentazione dei progetti.

18. Monitoraggio

Nell'ambito di tale Direttiva sono previste azioni di monitoraggio quantitativo e qualitativo. Il monitoraggio è previsto in itinere e a conclusione delle attività progettuali.

1. *Monitoraggio in itinere*: avrà luogo in momenti e occasioni diverse:

³⁶ I termini degli esiti dell'istruttoria sono riportati a titolo indicativo. Il termine del procedimento è di 90 giorni per ciascuna istruttoria.

³⁷ <http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/spazio-operatori>



ALLEGATO B DGR nr. 1041 del 17 luglio 2018

pag. 31 di 34

- in occasione di visite ispettive che saranno programmate dalla Direzione Lavoro e che saranno realizzate presso le sedi di svolgimento delle attività progettuali, per un riscontro fattuale qualitativo. Nell'ambito dell'azione di monitoraggio, la Direzione Lavoro potrà coinvolgere, oltre agli operatori facenti capo al soggetto proponente e al partenariato, anche i destinatari degli interventi;

- in occasione di specifici incontri ai quali dovrà partecipare almeno un rappresentante di ciascun progetto che presenterà l'attività realizzata, i punti forza e le eventuali criticità rilevate, le prospettive a breve e medio termine e le aspettative rispetto alle attività finanziate. Potrà essere proposta anche la partecipazione a workshop tematici da tenersi nell'ambito di iniziative a regia regionale appositamente organizzate. Nel corso del monitoraggio saranno utilizzati strumenti di rilevazione definiti dalla Direzione Lavoro.

2. *Monitoraggio finale:* sulla base degli esiti del monitoraggio in itinere e delle problematiche emerse in fase di realizzazione, sarà valutata la possibilità di realizzare presso gli uffici regionali o presso la sede del soggetto proponente/gestore del progetto, anche un incontro finale secondo le modalità che saranno definite dalla Direzione Lavoro. Tale incontro fungerà da momento di valutazione dell'intero percorso progettuale e da verifica dei risultati raggiunti. In quest'occasione potranno essere raccolte eventuali proposte per successive attività da programmare.

Coloro che non avranno compilato il questionario predisposto per il monitoraggio nel corso di una visita ispettiva in loco, dovranno provvedere alla compilazione *on-line* dello stesso entro il termine del percorso. Si precisa che il tempo dedicato a questa attività (max. 30 minuti) potrà essere compreso a tutti gli effetti nel calendario delle attività.

Per quanto riguarda il monitoraggio quantitativo, faranno da riferimento fondamentale le finalità della Direttiva.

Sulla base dei dati raccolti attraverso il monitoraggio quantitativo dei progetti, saranno calcolati indici di realizzazione e di efficacia determinati come segue:

$$\text{Indice di Realizzazione} = \frac{\text{numero di destinatari iscritti a un percorso formativo a qualifica per adulti}}{\text{numero di destinatari previsti in fase di presentazione del progetto}}$$

$$\text{Indice di Efficacia} = \frac{\text{numero di destinatari che hanno ottenuto una qualifica}}{\text{numero di destinatari che si sono iscritti a un percorso formativo a qualifica per adulti}}$$

I valori di tali indici, per ciascun progetto e per ciascun organismo, potranno essere resi pubblici per essere consultabili dai potenziali utenti.

Tali indici saranno anche utilizzabili per i futuri bandi nell'applicazione del punteggio relativo al parametro "Grado di realizzazione delle attività pregresse". In base a tale parametro potrà inoltre essere definito un vincolo di accesso ai bandi successivi secondo le modalità e i criteri definiti con successivo Decreto del Direttore della Direzione Lavoro.

19. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente avviso saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it³⁸, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. È fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito anche per essere informati di eventuali risposte a quesiti di interesse generale (FAQ).

³⁸ La pagina sarà disponibile all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/spazio-operatori>



ALLEGATO B DGR nr. 1041 del 17 luglio 2018

pag. 32 di 34

20. Termine per l'avvio e la conclusione dei progetti

Le azioni proposte a valere sul presente avviso dovranno essere immediatamente avviabili.

I progetti finanziati, salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori, dovranno essere avviati entro 30 (trenta) giorni³⁹ dalla data di pubblicazione degli esiti delle istruttorie. Il termine per la conclusione delle attività (inclusi gli esami finali e il servizio di ricerca attiva del lavoro) non potrà essere superiore a 15 mesi dalla data di avvio di ciascun progetto. Qualora la data prevista per l'avvio e/o la conclusione delle attività coincida con il sabato o giornata festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo.

I termini per la conclusione delle attività progettuali sono definiti in 15 (quindici) mesi dall'avvio delle attività.

Qualora la data prevista per l'avvio delle attività coincida con il sabato o giornata festiva il termine di avvio sarà posticipato al primo giorno lavorativo.

Si precisa che il procedimento relativo all'ammissibilità dei costi sostenuti e la loro concordanza con i documenti giustificativi, nonché all'effettiva realizzazione delle attività conformemente alle disposizioni regionali, statali e comunitarie di riferimento e la conseguente approvazione del rendiconto, avverrà entro 180 giorni a partire dalla data di disponibilità del beneficiario.

21. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

22. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi delle L.241/90 è il dott. Pier Angelo Turri – Direttore pro tempore della Direzione Lavoro.

23. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del Regolamento n. 2016/679/UE, del 27 aprile 2016, noto come GDPR (General Data Protection Regulation).

³⁹ Il conteggio dei 30 giorni parte dal giorno successivo alla data di pubblicazione delle istruttorie di approvazione dei progetti.



ALLEGATO B DGR nr. 1041 del 17 luglio 2018**pag. 33 di 34****APPENDICE****1. Interventi formativi a qualifica per adulti: figure professionali**

NUMERO	FIGURE DEL REPERTORIO NAZIONALE DELL'OFFERTA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (CON INDIRIZZO NAZIONALE)	PROFILO REGIONALE	SEZIONE DI RIFERIMENTO
1	operatore dell'abbigliamento		sezione 1 comparti vari
2	operatore delle calzature		sezione 1 comparti vari
3	operatore delle produzioni chimiche		sezione 1 comparti vari
4	operatore edile		sezione 3 edilizia
5	operatore elettrico		sezione 1 comparti vari
6	operatore elettronico		sezione 1 comparti vari
	operatore elettronico	informatica e telecomunicazioni	
7	operatore grafico: indirizzo stampa e allestimento		sezione 1 comparti vari
	operatore grafico: indirizzo multimedia		
8	operatore di impianti termoidraulici	impianti per il risparmio energetico	sezione 1 comparti vari
9	operatore delle lavorazioni artistiche	pelletteria	sezione 1 comparti vari
10	operatore del legno		sezione 1 comparti vari
11	operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto		sezione 1 comparti vari
12	operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore		sezione 1 comparti vari
	operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni di carrozzeria		
13	operatore meccanico		sezione 1 comparti vari
14	operatore del benessere: indirizzo acconciatura ⁴⁰		sezione 2 servizi del benessere
	operatore del benessere: indirizzo estetica ⁴⁰		
15	operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti		sezione 1 comparti vari
	operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar		
NUMERO	FIGURE DEL REPERTORIO NAZIONALE DELL'OFFERTA DI ISTRUZIONE E	PROFILO REGIONALE	SEZIONE DI RIFERIMENTO

⁴⁰ Si precisa che le proposte progettuali non possono riferirsi a tale qualifica perché regolata da leggi specifiche.



ALLEGATO B DGR nr. 1041 del 17 luglio 2018**pag. 34 di 34**

	FORMAZIONE PROFESSIONALE (CON INDIRIZZO NAZIONALE)		
16	operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo strutture recettive		sezione 1 comparti vari
	operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo servizi del turismo		
17	operatore amministrativo - segretariale		sezione 1 comparti vari
18	operatore ai servizi di vendita		sezione 1 comparti vari
19	operatore dei sistemi e dei servizi logistici		sezione 1 comparti vari
20	operatore della trasformazione agroalimentare		sezione 1 comparti vari
21	operatore agricolo: indirizzo allevamento animali domestici		sezione 1 comparti vari
	operatore agricolo: indirizzo coltivazioni arboree erbacee orti floricole		
	operatore agricolo: indirizzo silvicoltura, salvaguardia dell'ambiente		
22	operatore del mare e delle acque interne ⁴¹		sezione 1 comparti vari

⁴¹ Figura introdotta dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 19/01/2012.

